SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

690ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 32303

DISEGNI DI LEGGE:

Annunzio di presentazione 32303

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 32304

Deferimento alla deliberazione di Commissione permanente 32303

Deferimento alla deliberazione di Commissione permanente di disegno di legge già deferito all'esame della stessa Commissione 32304

Deferimento all'esame di Commissione permanente 32304

Presentazione di relazione 32304

Rimessione all'Assemblea 32304

Trasmissione 32303

« Revisione delle circoscrizioni dei Collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Senato della Repubblica » (**2313**-*Urgenza*) (Discussione e approvazione):

CORNAGGIA MEDICI . . . . . *Pag.* 32328
FRANZA 32323
GIANQUINTO 32316
LAMI STARNUTI 32326
MASSIMO LANCELLOTTI 32328
NENCIONI, *relatore di minoranza* 32308
SANSONE 32325
SCHIAVONE, *relatore* 32306
TAVIANI, *Ministro dell'interno* 32313

« Modifica alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali » (**2525**-*Urgenza*) *d'iniziativa dei deputati Sciolis e Mattarelli Gino* (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

BARACCO, *relatore* 32329
TAVIANI, *Ministro dell'interno* 32329

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

« Integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne » **(1616-B)** *d'iniziativa del senatore Angelilli* (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*) (Approvazione):

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* *Pag.* **32331**
MILITERNI, *relatore* **32330**

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione » **(250** e **285-bis)** (*Risultante dall'unificazione del disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa e del disegno di legge costituzionale d'iniziativa del senatore Sturzo - In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1962 e dal Senato nella seduta del 21 settembre 1962. In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 30 gennaio 1963*) (Discussione e approvazione in seconda deliberazione):

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia* *Pag.* **32305**
SCHIAVONE, *relatore* **32305**

Votazione a scrutinio segreto . . . **32306, 32312**

INTERROGAZIONI:

Annunzio **32333**

SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE **32333**
BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia* . . **32333**
SPANO **32332**
NENCIONI **32333**
TERRACINI **32333**

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

C E M M I , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Tartufoli per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Contributo a favore dell'Istituto nazionale dei ciechi " Vittorio Emanuele II " di Firenze » (2560), d'iniziativa dei deputati Cappugi e Bianchi Gerardo;

« Costituzione degli organi della Lega italiana per la lotta contro i tumori » (2561), d'iniziativa dei deputati Romano Bruno ed altri;

« Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative » (2562), d'iniziativa dei deputati Soliano ed altri;

« Modifiche alla legge 29 aprile 1949, numero 264, relativa all'avviamento al lavoro ed assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (2563), d'iniziativa dei deputati Colombo Vittorino ed altri;

« Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive aggiunte e modificazioni » (2564).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa:

del senatore Moltisanti:

« Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole che si trovano in situazione di disagio economico » (2559).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Annunzio di deferimento di disegno di legge alla deliberazione di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge alla deliberazione:

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle

foreste » (2543), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Elevazione del contributo dello Stato all'Istituto nazionale di economia agraria » (2541), d'iniziativa dei deputati Germani ed altri, previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Spagnolli ha presentato la relazione sul disegno di legge:

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'ingegnere Enrico Mattei » (2376).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea

P R E S I D E N T E . Comunico che, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, il Governo ha richiesto che il disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile ai dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (2438), d'iniziativa dei senatori De Bosio ed altri, già assegnato alla deliberazione della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Annunzio di deferimento alla deliberazione di Commissione permanente di disegno di legge già deferito all'esame della stessa Commissione

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), ho deferito alla deliberazione della Commissione stessa il disegno di legge: « Ordinamento della Guardia di finanza » (2529), d'iniziativa del senatore Bergamasco, già assegnato alla Commissione stessa per il solo esame.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1155-*B*), d'iniziativa dei deputati Colitto, Ermini e De Maria;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale alle tasse di bollo sui documenti di trasporto di persone, ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria » (2422);

« Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526, a Comuni classificati montani, in particolari condizioni » (2472), d'iniziativa dei deputati Castellucci ed altri. Con l'approvazione di tale disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: « Modificazione e integrazione delle norme a favore delle imprese artigiane e delle piccole industrie nelle loca-

lità economicamente depresse dell'Italia settentrionale e centrale » (2138), d'iniziativa del senatore Alberti;

8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste);

« Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (2316-*B*);

« Provvedimenti per il settore risiero » (2502);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Aumento degli stanziamenti per la concessione di provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità » (2449).

Discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale: « Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione » (250 e 285-bis) (*Risultante dall'unificazione del disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa e del disegno di legge costituzionale d'iniziativa del senatore Sturzo - In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 agosto 1962 e dal Senato nella seduta del 21 settembre 1962. In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 30 gennaio 1963*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale: « Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione », risultante dalla unificazione del disegno di legge costituzionale di iniziativa governativa e del disegno di legge costituzionale di iniziativa del senatore Sturzo, già approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione nella seduta del 7 agosto 1962 e dal Senato nella seduta del 21 settembre 1962; già approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, in seconda deliberazione, nella seduta del 30 gennaio 1963.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

S C H I A V O N E , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, dovrei seguire senz'altro l'esempio del relatore, rimettendomi a quanto ho avuto l'onore di dire nella precedente seduta in cui il Senato approvò lo stesso testo che oggi ritorna al nostro esame; sento, tuttavia, il dovere, a nome del Governo, non soltanto di riconfermare la nostra piena adesione al disegno di legge, ma anche di ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per la felice conclusione di questa importante riforma costituzionale.

Rivolgo, in primo luogo, un pensiero riconoscente alla memoria di Enrico De Nicola, che per primo intraprese a studiare questo problema; un ringraziamento vivissimo rivolgo a lei, signor Presidente, che, non appena assunta la direzione del Senato, si occupò della soluzione di questo problema; e un caloroso e affettuoso sentimento di apprezzamento e ringraziamento da parte del Governo rivolgo all'illustre senatore Paratore ... (*Vivi, generali applausi*) ... che, con tenacia pari all'intelligenza e alla saggezza politica, ha saputo condurre a conclusione questa importante revisione della nostra Costituzione, per raggiungere importanti obiettivi, quali quelli dell'incremento del numero dei senatori, della parificazione della durata delle due Assemblee e della stabilizzazione del numero dei componenti dei due rami del Parlamento.

Mi auguro, signor Presidente, che ella tra pochi istanti possa annunciare alla Nazione che questo importante disegno di legge è

stato approvato con l'unanime suffragio di tutti i senatori. (*Vivi applausi*).

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Comunico che i senatori Monni, Angelo De Luca, Pignatelli, Donati, Moneti, Venudo, Indelli, Oliva, Cornaggia Medici, Criscuoli, Buizza, Lami Starnuti, Vallauri, Nicola Angelini, Baldini, Pajetta, Vaccaro, Zannini, Focaccia e Lepore hanno chiesto che la votazione sul complesso del disegno di legge sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Le urne restano aperte.

Avverto che nel frattempo passeremo alla discussione del disegno di legge n. 2313, con l'intesa però che quest'ultimo sarà votato dopo la proclamazione del risultato della votazione sul disegno di legge costituzionale.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Revisione delle circoscrizioni dei Collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Senato della Repubblica » (2313-*Urgenza*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione delle circoscrizioni dei Collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la elezione del Senato della Repubblica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

S C H I A V O N E , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge si riallaccia alla legge costituzionale che abbiamo or ora esaminato.

Infatti un articolo di detta legge costituzionale prende in considerazione proprio l'evento della costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia, agli effetti della elezione del Senato.

A norma dell'articolo 4 del disegno di legge costituzionale che è stato messo poco fa in votazione, fino a che non è costituita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, devono detrarsi tre unità dal numero di 315 senatori di cui all'articolo 2 dello stesso disegno di legge, perchè tre sono i senatori spettanti a Trieste secondo la legge costituzionale del 9 marzo 1961, n. 1. È questo un punto cruciale. Si tratta di riconoscere che, con la legge costituzionale in corso di votazione, la istituzione di una circoscrizione a sè stante per Trieste e Comuni contigui per la elezione al Senato cessa di avere vigore per effetto della costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia. Così va intesa la provvisorietà di quella istituzione.

Cessata questa provvisorietà, sorge l'obbligo di attenersi, per la elezione al Senato nella Regione autonoma, alla legge generale per la elezione del Senato, quale sta per scaturire dal disegno di legge costituzionale in corso di votazione.

A tal riguardo da una parte è di rilievo il fatto che la Regione autonoma viene a comprendere, come è detto nell'articolo 1 dello Statuto speciale, oltre che le provincie di Gorizia e di Udine anche il territorio di Trieste e dei Comuni contigui; in secondo luogo è egualmente di rilievo il fatto che, per la modifica che si apporta col disegno di legge in votazione all'articolo 57 della Costituzione, il numero dei senatori passa da 6 a 7, come minimo per ogni Regione. Queste circostanze confluenti portano alla necessità di rivedere l'attuale distribuzione in collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia. Oggi, per l'articolo 57 della Costituzione, i collegi sono 6 ed assorbono il territorio delle provincie di Gorizia e di Udine. Integrato questo territorio con quello di Trieste e Comuni contigui in virtù dello Statuto speciale, l'intero territorio deve essere ripartito non più in sei, ma in sette collegi.

A questo scopo si pensa di assegnare al territorio di Trieste due collegi; rimangono così 5 collegi a disposizione delle provincie di Gorizia e Udine, mentre prima tali pro-

vincie erano ripartite in 6 collegi. Occorre dunque operare una falcidia: dove operarla? Non nella provincia di Gorizia, che si ritiene preferibile mantenere come un collegio unico a sè stante; la falcidia dunque deve incidere sulla provincia di Udine, e una scelta in questo ambito si impone. Si ritiene che si debba sopprimere il collegio di San Vito al Tagliamento distribuendo i Comuni di tale collegio tra gli altri 4 collegi. È stato predisposto un accurato lavoro per distribuire nel modo migliore i collegi in questa nuova proporzione, tenendo conto di ragioni quanto mai obiettive.

Lo stesso criterio obiettivo è stato seguito per la determinazione dei 2 collegi di Trieste. Di qui la tabella allegata al disegno di legge in esame, la quale configura 2 collegi per Trieste e porta la revisione dei collegi per il rimanente territorio della Regione.

I due articoli del disegno di legge, nel testo che si propone, sono stati formulati avendo presente quel collegamento insopprimibile tra procedimenti legislativi confluenti che ho dianzi messo in evidenza.

La revisione infatti delle circoscrizioni dei collegi nella Regione Friuli-Venezia Giulia suppone il perfezionarsi — il che avverrà fra pochi minuti — dell'*iter* legislativo del disegno di legge per le modifiche degli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione, e suppone altresì l'entrata in vigore sia di questa legge costituzionale, sia dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Alla necessità di un espresso riferimento a questo legame si riconnette la formulazione adottata nel testo che si propone degli articoli del disegno di legge.

Sono stati elevati dubbi sulla possibilità di tale formulazione legislativa, stante il riferimento e il collegamento a leggi di cui una ancora in corso di approvazione, e l'altra in corso di entrata in vigore. La difficoltà è già superata nella parte che sembrava più evidenziata dai critici. Si obiettava: voi, prima ancora che sia modificata la Costituzione in quei certi articoli, volete preoccuparvi dell'attuazione delle nuove disposizioni nella Regione Friuli-Venezia Giulia, e volete occuparvene tenendo conto del più vasto territorio compreso in detta Regione in virtù dello Statuto speciale. Orbene, noi ci troviamo nella situazione di aver già votato la legge per la modifica della Costituzione in rapporto alla elezione al Senato e fra pochi minuti sapremo se tale legge costituzionale è stata approvata o no. Augurandomi che risulti approvata, come penso, data l'unanimità dei consensi, cade la differenza fra il prima e il poi, perchè la votazione della presente legge viene a sopraggiungere all'esito favorevole dell'altra votazione, quella in corso, per l'approvazione delle modifiche della Costituzione per quanto riguarda l'elezione al Senato. Poichè in fondo tutte le considerazioni che io leggo nella relazione di minoranza si aggirano intorno a questo prima e dopo, sparita tale difficoltà, non vi è ragione di aver dubbi.

Vorrei aggiungere che noi dobbiamo spaziare nel campo del diritto e coglierne le infinite armonie. Armonia vuole che, entrando in vigore una riforma dell'elezione del Senato ed essendoci una legge costituzionale, quale andiamo ad approvare, la quale interpreta e chiarisce il significato della provvisorietà del sistema elettorale già previsto per la Regione Friuli Venezia Giulia (provvisorietà che da alcuni era riferita invece al particolare *status* internazionale del territorio), queste diverse disposizioni debbano confluire a uno stesso risultato che consenta alla nuova legge costituzionale di avere attuazione. Di qui la revisione dei collegi di cui ci stiamo occupando.

Desidero anche mettere in evidenza un altro criterio che ha spicco nel campo del diritto pubblico, cioè lo *jus superveniens*. Il giorno in cui le nuove disposizioni per la elezione al Senato siano legge operante e si sia avuta un'interpretazione del « provvisoriamente » e quindi della caducità delle norme che avevano considerato Trieste come circoscrizione a sè stante, *ipso iure* sorgerebbe il diritto per la nuova Regione ad avere applicate le nuove disposizioni per l'elezione del Senato.

Cosicchè, per le ragioni più varie, non vi è dubbio che noi, dopo che sarà noto il risultato della votazione sull'altro disegno di legge costituzionale per la riforma delle nor-

me sulla elezione del Senato, legittimamente andremo a votare questo disegno di legge di revisione delle circoscrizioni dei collegi nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Non avrei altro da aggiungere, e confido che il Senato vorrà senz'altro approvare il presente disegno di legge e dar vita in questo modo, per quanto concerne l'elezione del Senato, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, che è stata istituita.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza.* Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, il relatore che mi ha preceduto vi ha invitati all'approvazione del disegno di legge n. 2313 che, secondo la sua tesi, viene a completare nei suoi riflessi elettorali la Regione Friuli-Venezia Giulia. Ma egli, a meno che io non abbia sentito, non ha posto il problema, o i problemi, che hanno formato oggetto di ampia discussione, sia nella Commissione ristretta, sia nella nostra Commissione. Il fatto di aver affidato alla relazione di minoranza le tesi che abbiamo avuto l'onore di sostenere dinanzi alla Commissione, mi esonera da una lunga trattazione, perchè le questioni sono scarne, semplici, chiare e limpide.

La nostra posizione — lo dichiaro subito — è di netta opposizione a questo disegno di legge, non tanto per il suo contenuto, quanto per la problematica che pone la successione di leggi costituzionali, per ragioni, cioè, strettamente tecniche, strettamente giuridiche, strettamente costituzionali. Cioè, se il disegno di legge fosse stato presentato successivamente, nel tempo in cui le eccezioni che andremo a fare non avrebbero potuto essere proposte, noi avremmo senz'altro dato il nostro voto favorevole al disegno di legge stesso.

Onorevoli colleghi, non ci possiamo nascondere la situazione che si viene a creare con questa procedura veramente abnorme. Il disegno di legge n. 2313. « Revisione delle circoscrizioni dei collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia », segue cronologicamente la legge costituzionale 6 marzo 1961, n. 1, la quale aveva creato la circoscrizione di Trieste assegnando tre senatori. Si assume, io penso, e si è sostenuto in Commissione, che, con l'approvazione della legge che pone lo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, vi sarebbe stata una tacita abrogazione della legge costituzionale 6 marzo 1961, n. 1. Pertanto, di fronte alla tacita abrogazione della legge costituzionale ad opera della successiva legge costituzionale, avremmo dovuto oggi, in seguito all'approvazione dello statuto della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, rivedere le circoscrizioni in modo da porre le circoscrizioni senatoriali in armonia con la Costituzione, in armonia con lo statuto della Regione, in armonia, abbiamo sentito, con la riforma del Senato.

Onorevoli colleghi, io vorrei porre il problema nei suoi giusti termini, secondo una nostra valutazione.

Il problema dell'abrogazione tacita di una norma costituzionale è problema arduo; è problema arduo che non si risolve attraverso un'affermazione apodittica, senza alcuna dimostrazione. Con questo non voglio dire che l'istituto dell'abrogazione tacita di una norma costituzionale ad opera di una norma costituzionale successiva non sia nel nostro sistema giuspubblicistico.

Voglio semplicemente assumere che la abrogazione presuppone un istituto abrogativo, cioè o un'abrogazione espressa o un istituto che regoli completamente la materia precedentemente regolata.

Ora, ritornando alla legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1 — assegnazione di tre senatori ai Comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgònico — la legge costituzionale aveva prospettato una situazione di provvisorietà; provvisorietà in funzione del *Memorandum* d'intesa e della reale situazione del territorio preso in considerazione.

Ora, noi non vediamo quale norma contenuta nella legge che approva lo statuto della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia possa avere abrogato tacitamente, cioè attraverso la regolamentazione completa

ed esauriente della materia, la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

J O D I C E . Ma allora sarebbe stata espressamente abrogata!

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. Certo, ma secondo la tesi governativa ci si arriva attraverso un ragionamento che è un ragionamento anomalo, che non può portare a conseguenze di carattere giuridico costituzionale.

Attraverso un ragionamento corretto, noi possiamo invece arrivare ad un risultato diverso. Perchè almeno in materia costituzionale, onorevoli colleghi, noi dobbiamo abbandonare (per quanto possibile) il bagaglio politico, cioè la strumentalità; il criterio di opportunità è sempre presente al legislatore ordinario, ma per quanto possibile deve essere abbandonato dal legislatore costituzionale che ha il dovere di rimanere nell'alveo del più rigoroso tecnicismo. Da una corretta interpretazione sistematica degli istituti scaturisce questo ragionamento. Quella provvisorietà che aveva dato il legislatore costituzionale alla legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, è stata confermata sia nella legge che approva lo statuto della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, sia nella legge costituzionale, che abbiamo votato, di riforma del Senato della Repubblica. Infatti, l'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, prevede questa provvisorietà, prevede ancora, e non poteva essere diversamente, l'esistenza — ed è quella che avevamo lamentato noi, nella nostra opposizione all'approvazione dello statuto speciale della Regione — del Territorio di Trieste e l'esistenza giuridica, nel consorzio internazionale, del *Memorandum* di intesa con le sue conseguenze giuridiche di carattere interno ed internazionale, perchè si prevede ancora il Commissario generale del Governo per il Territorio, con tutti i suoi poteri.

Neppure la legge costituzionale che pone lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia può avere validità nel Territorio di Trieste, se il Commissario, con i poteri previsti dal *Memorandum* di intesa, come istituto normativo, non la rende efficace per il Territorio. Allora noi non possiamo parlare di un istituto abrogativo delle leggi costituzionali precedenti che avevano previsto quella provvisorietà che ancora permane, malgrado quell'ottimismo ufficiale che chiude gli occhi anche all'esistenza di un trattato internazionale.

Un'altra considerazione. Ho detto che anche la legge che abbiamo al momento approvata, di riforma del Senato della Repubblica, prevede e dà vita, se sia ammissibile (e credo che nella storia della tecnica legislativa sia la prima volta), a una legge con la quale si pone in essere una norma nata morta, una norma che debba ritenersi, al momento della votazione in sede di legge costituzionale, inefficace, sia nel momento in cui viene votata, sia per il futuro. Di fatti la legge sulla riforma del Senato contiene l'articolo 4 che prevede che, fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dai 315 seggi di senatore da assegnare alle Regioni, saranno previamente detratti i 3 seggi di senatore previsti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

Dunque saremmo ancora di fronte, se fosse vera la tesi che è stata sostenuta in Commissione e che non ho sentito ripetere in Aula, come legislatori costituenti, al fatto di dover porre in essere una norma che riceverà l'applauso di tutta l'Assemblea, che sarà accolta con soddisfazione e dai tecnici, e dalle popolazioni, una norma che non potrà avere efficacia, una norma che è nata morta, una norma che coscientemente dichiariamo che non potrà mai avere applicazione, neanche teoricamente.

Questo assurdo ci dice che noi oggi stiamo commettendo un madornale errore di tecnica giuridica. Ma vi sono altre ragioni: il disegno di legge n. 2313, legge ordinaria, poichè non è stata abrogata la legge costituzionale precedente, la n. 1 del 1961, avendo vita, si pone contro una legge costituzionale che l'assorbe e l'annulla. E pertanto noi oggi avremmo dovuto, nei preliminari di questa discussione, chiedere la sospensiva, perchè noi stiamo discutendo un disegno

di legge ordinario che contrasta irreparabilmente contro una legge costituzionale che ancora spiega, dal punto di vista storico, dal punto di vista giuridico, la sua efficacia per il territorio di Trieste.

Ma vi è ancora un'altra osservazione, e io non mi dilungo e vado per sintesi. Noi oggi, votando questa legge ordinaria, che rivede l'assetto delle circoscrizioni, poniamo in essere, dal punto di vista tecnico, un istituto attuativo di una norma costituzionale, perchè è logico che la determinazione dei collegi senatoriali, la determinazione delle circoscrizioni elettorali, venga fatta attraverso istituti attuativi di norme di carattere costituzionale.

E io vorrei domandare all'onorevole ministro Bosco, che ha seguito con tanta cura l'*iter* di questa legge, di quale norma costituzionale esistente e spiegante la sua efficacia questo disegno di legge vuole essere l'attuazione. A parte l'esistenza di una legge costituzionale che contrasta, a parte la provvisorietà che è riconosciuta dallo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, a parte la validità della legge costituzionale che è sottolineata ancora una volta dalla legge di riforma del Senato, noi oggi poniamo in essere, ritengo questo sia il pensiero del Governo, un disegno di legge che attua nei suoi riflessi di carattere elettorale lo Statuto della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, che a tutt'oggi, onorevole ministro Bosco, ella lo sa meglio di tutti noi perchè ha sbandierato questa realtà di carattere giuridico e ne ha fatto un cavallo di battaglia, non è ancora entrato in vigore.

Ed allora io ricordo all'Assemblea e a me stesso, perchè sono criteri che è sempre bene nell'attività legislativa tenere presenti, quanto ha insegnato anche recentemente la Corte costituzionale: che non è ammissibile, nè concepibile l'approvazione, la proposizione stessa di un istituto attuativo quando non esista e non abbia giuridica efficacia la norma da attuare. C'è una recente sentenza della Corte costituzionale che io ho riportato nella mia relazione di minoranza che esprime in modo esatto questo concetto.

E noi dobbiamo far tesoro di questa verità lapalissiana. Questo principio infatti non è stato varato attraverso un travaglio giurisprudenziale, che abbia portato questa verità come *jus receptum* di fronte a tesi contrastanti, ma è una verità elementare.

Ma l'onorevole Ministro disse in Commissione (ed io, in linea di massima, aderii nel Comitato ristretto a questa tesi): il legislatore potrà anche preoccuparsi delle conseguenze pratiche di una norma di legge e predisporre l'istituto attuativo in vista di una norma che potrà esplicare la sua efficacia anche successivamente nel tempo. Onorevole Ministro, questa tesi potrà anche avere una validità giuridica in determinate circostanze, ma — e le dico questo dopo una meditazione del pensiero della Corte costituzionale in materia — per quanto concerne lo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia siamo di fronte ad una legge perfetta, perchè è stata promulgata e pubblicata.

Per quanto concerne la riforma del Senato, che sarebbe il secondo istituto costituzionale di cui noi oggi prepariamo le norme attuative come legge ordinaria, siamo di fronte però ad un avvenimento futuro ed incerto perchè, anche se la riforma del Senato è stata approvata dalle due Camere, dal punto di vista teorico e pratico, nulla toglie che il Presidente della Repubblica (e ne abbiamo avuto degli esempi anche recentemente), per una ragione che alle Camere può essere sfuggita, possa, con un suo messaggio insindacabile, rimettere al Parlamento la legge che approva la riforma del Senato. E che anche le leggi costituzionali siano soggette al messaggio da parte del Capo dello Stato è una tesi ormai accettata da tutti i costituzionalisti e da tutti i giuspubblicisti.

Pertanto siamo di fronte ad un avvenimento futuro e assolutamente incerto; è quindi ammissibile l'approvazione di un disegno di legge quando non è possibile accertare la sua validità nel tempo?

Noi dobbiamo porci il problema dell'efficacia e della validità; e il disegno di legge in esame è criticabile sotto il profilo dell'efficacia e sotto il profilo della validità. Sotto il profilo della validità perchè cozza contro norme costituzionali che determinano la sua

inesistenza giuridica, sotto il profilo dell'efficacia perchè non potrà avere efficacia neppure attraverso quella modifica della norma finale che in Commissione è stata definita un gioiello.

Mi permetto di dire, onorevole Ministro — è una critica di carattere puramente tecnico — che anche l'aver parificato, attraverso l'emendamento approvato dalla Commissione all'articolo 2, il momento dell'entrata in vigore, cioè il termine da cui decorre l'efficacia giuridica e pratica della legge, e il momento in cui entra in vigore la legge di modifica degli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione, è un non senso per due ragioni. In primo luogo perchè noi ci riferiamo ad un avvenimento futuro ed incerto, e in secondo luogo perchè per l'articolo 10 delle preleggi e per la Costituzione della Repubblica, premessa storica e giuridica dell'entrata in vigore di una legge, è la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* che nell'articolo 2 non è menzionata come istituto.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Non è necessario: c'è la legge generale sulla promulgazione e la pubblicazione delle leggi che dispone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

N E N C I O N I , *relatore di minoranza.* Onorevole Ministro, la prassi ci dice che non esiste una legge di cui non sia prevista la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*...

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Esiste la sua legge costituzionale che porta il « provvisoriamente », e la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, non parla affatto di pubblicazione.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza.* Allora, giacchè questa osservazione è stata fatta con molto calore, le dirò che in fatto di leggi costituzionali non si gioca alle tre carte ma si deve andare con i piedi di piombo; e se ragioni politiche determinano certe posizioni, si abbia il coraggio di dirlo e di non mascherarle con un tecnicismo assurdo ed anomalo. Se si stabiliscono le condizioni per l'entrata in vigore si devono prevedere tutte le condizioni. In caso di omissione provvede la legge. Continuando faccio rilevare ancora che noi siamo di fronte ad un istituto attuativo di norme costituzionali che non esistono ancora. Basterebbe il pensiero della Corte costituzionale, che io ho indicato nella mia relazione, per farci meditare su questa corsa alla legge attraverso degli artifici che non sono ammissibili e, se sono ammissibili, lo sono nei confronti di leggi ordinarie, non mai di fronte a leggi costituzionali che debbono essere la parola d'onore dello Stato.

In questa situazione, io sono dell'opinione che noi dobbiamo accantonare il disegno di approvare il progetto di legge n. 2313 perchè le leggi vigenti permettono di effettuare agevolmente l'esperimento elettorale. Esiste, per quanto concerne il territorio di Trieste, la legge costituzionale, esistono le altre leggi, esistono tutti quegli strumenti che possono condurre ad un esperimento elettorale senza artifici e senza rischiare di dover approvare una legge col dubbio — dico col dubbio, se solo di dubbio si trattasse — della sua inesistenza giuridica. Ecco perchè come ho già detto, di fronte a leggi costituzionali e di fronte a leggi elettorali, occorre procedere con una certa cautela e con molta moderazione.

Nè si dica che il numero dei senatori di Trieste è eccessivo di fronte alla norma costituzionale che prevede quella proporzione che conosciamo, perchè per l'assegnazione di 3 senatori vi è stata una ragione di carattere morale, vorrei dire nazionale se questa parola ha ancora un senso. La Costituzione della Repubblica non pone il principio del rapporto, per quanto concerne i deputati e i senatori, tra votanti e numero dei parlamentari, ma pone un rapporto tra popolazione e senatori, tra popolazione e deputati. Pertanto l'assegnazione di un numero superiore di parlamentari a Trieste aveva anche un valore morale, perchè vi sono popolazioni italianissime che non possono votare, non possono esprimere il loro voto, e che sarebbero state rappresentate provvisoriamente dai tre

senatori di Trieste. Questo era il vero significato della norma, il significato morale.

Con questo disegno di legge si vuole creare qualcosa che si può ricondurre, anche attraverso degli artifici, ad una legittimità meramente formale, non guardando in faccia alla realtà e senza porsi il problema con la moderazione e la meditazione che merita. Ecco perchè noi siamo nettamente contrari al disegno di legge posto in votazione, in quanto esso è un non senso, e per le altre ragioni, che sono contenute nella relazione scritta. (*Applausi dalla destra*).

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto sul complesso del disegno di legge n. 250 e 285-*bis* e invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Alberti, Amigoni, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Nicola, Azara,

Baldini, Banfi, Baracco, Bardellini, Bellisario, Bergamasco, Berlingieri, Bertola, Bertoli, Bertone, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bolettieri, Bonafini, Bosco, Bosi, Braccesi, Bruno, Buizza, Busoni, Bussi,

Cadorna, Caleffi, Capalozza, Carboni, Carelli, Caroli, Caruso, Cecchi, Cemmi, Cenini, Cerulli Irelli, Cervellati, Ceschi, Chabod, Cingolani, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli, Crollalanza,

D'Albora, Dardanelli, De Bosio, De Giovine, De Leonardis, De Luca Angelo, De Luca Luca, Desana, De Simone, De Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donati, Donini,

Fenoaltea, Ferretti, Fiore, Florena, Focaccia, Forma, Fortunati, Franza, Franzini,

Gaiani, Galli, Gallotti Balboni Luisa, Garlato, Gatto, Gelmini, Genco, Gerini, Gianquinto, Giardina, Giraudo, Gombi, Grammegna, Granata, Granzotto Basso, Grava, Greco,

Indelli, Iorio,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Lami Starnuti, Latini, Leone, Lepore, Lombardi, Lorenzi, Lussu,

Macaggi, Magliano, Mammucari, Mancino, Marabini, Marazzita, Masciale, Medici, Mencaraglia, Menghi, Merlin, Merloni, Messeri, Micara, Milillo, Militerni, Molinari, Moltisanti, Moneti, Monni, Montagnani Marelli, Moro, Mott,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Oliva, Ottolenghi,

Pagni, Pajetta, Palumbo Giuseppina, Papalia, Paratore, Parri, Pastore, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrini, Pennavaria, Pesenti, Pessi, Pezzini, Piasenti, Picchiotti, Piccioni, Pignatelli,

Ragno, Restagno, Riccio, Ristori, Roasio, Roda, Romano Antonio, Romano Domenico, Ronza, Rosati, Ruggeri, Russo,

Sacchetti, Salari, Samek Lodovici, Sansone, Santero, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sereni, Sibille, Simonucci, Spagnolli, Spano, Spezzano,

Terracini, Tessitori, Tibaldi, Tirabassi, Trabucchi, Tupini, Turani, Turchi,

Vaccaro, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi, Varaldo, Venudo, Vergani,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannini, Zanoni, Zanotti Bianco, Zelioli Lanzini e Zucca.

Sono in congedo i senatori:

Caristia, Faravelli, Marchisio, Tartufoli, Vecellio e Venditti.

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, in sede di seconda deliberazione, sul complesso del disegno di legge costituzionale: « Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione » (250 e 285-*bis*):

Senatori votanti	200
Maggioranza dei componenti del Senato	125

Maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato . .	166
Favorevoli	195
Contrari	5

(*Il Senato approva con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti*).

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 2313.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, ringrazio anzitutto vivamente il relatore di maggioranza, e ringrazio in modo particolare il mio collega, ministro Bosco, e il mio collaboratore, Sottosegretario Bisori, che in Commissione hanno particolarmente seguito l'*iter* di questa legge ordinaria. Non ho alcuna ragione per non ringraziare anche lei, senatore Nencioni, per il tono pacato e contenuto.

Il disegno di legge relativo alla revisione delle circoscrizioni elettorali è strettamente connesso e conseguente sia al disegno di legge costituzionale che è stato testè approvato dal Senato, sia alla legge sullo Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, che entrerà in vigore il 16 febbraio prossimo, in relazione a quanto stabilisce la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, che è bene ricordare, perchè è bene sia ribadita, la quale dice che, fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dai 315 seggi di senatore da assegnare alle Regioni saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall'articolo 1 della legge 9 marzo 1961, n. 1.

Si dice « fino all'entrata in vigore », quindi con l'entrata in vigore . . .

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. Ma non ha vigore per il comune di Trieste!

T A V I A N I . *Ministro dell'interno*. Ora, le elezioni del Senato della Repubblica dovranno essere effettuate anche in quella Regione con la procedura ordinaria prevista dalla legge del 1948, modificata dalla legge 6 febbraio 1958, dato che l'articolo 4 porta a confermare l'abrogazione della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

La legge base in materia, cioè la legge n. 29 del 1948, dispone che, allorquando si verificano mutamenti nella circoscrizione della Regione, il numero dei senatori alla stessa assegnati deve essere riveduto con legge dello Stato, provvedendo anche alla revisione delle circoscrizioni dei singoli collegi.

Ora, dunque, ci troviamo di fronte a una conseguenza della legge costituzionale sulle modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione, e di quella sullo Statuto della Regione speciale Friuli-Venezia Giulia. Concordo sugli emendamenti proposti dalla Commissione, agli articoli 1 e 2 dell'attuale legge.

Si è obiettato che non vi è cenno, nel testo della Commissione — mentre vi era nel testo presentato dal Governo — della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Forse il senatore Nencioni non ha inteso il vero senso dell'obiezione del Sottosegretario. La legge che è stata approvata dal Parlamento, proprio quella alla quale lei, senatore Nencioni, si riferiva poc'anzi, cioè la legge 9 marzo 1961, n. 1, non parla di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quindi, come osservava nella sua interruzione il ministro Bosco, non c'è alcuna necessità di citare, nella legge, la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, restando inteso . . .

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. Se mi permette, onorevole Ministro, vorrei solo fare una cortese interruzione. Sono d'accordo! Soltanto che la tesi era questa: si può benissimo omettere, come è stata omessa, e non nella mia legge . . .

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Certo, in quella che lei invocava, non nella sua!

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. . . . si può benissimo omettere, dicevo, il richiamo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Uf-*

ficiale, ma quando, attraverso una norma, che non è transitoria ma è una norma finale, si stabiliscono i modi, a norma dell'articolo 10 delle preleggi, i modi sono questi: pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale,* decorso o non decorso della *vacatio legis.* Questa è la norma giuridica.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Per quanto concerne la divisione dei collegi, la Commissione ha accolto alcune osservazioni che erano state fatte e il Governo si è rimesso al Parlamento. Anzi, è stato in dubbio se dover chiedere, come era avvenuto altre volte, una delega per la suddivisione operata poi dall'Esecutivo, e invece ha voluto proprio rimettersi al Parlamento; e mi pare che la Commissione, praticamente, salvo piccole varianti, abbia approvato le proposte del Governo.

Concordo, quindi, sulle precisazioni e sui completamenti che sono stati proposti alla tabella dalla Commissione e dal relatore di maggioranza. Non posso, invece, accogliere le considerazioni che ella, senatore Nencioni, ha fatto nella sua relazione, perche si tratta, per gran parte, di questioni e di eccezioni che non possono che essere precluse in questa fase, nella quale si esamina un disegno di legge ordinario, conseguente a quanto ha già deciso il Parlamento in sede di legge costituzionale.

E il sistema che il disegno di legge in esame contempla non potrebbe, infatti, essere diverso da quello stabilito dalla legge costituzionale che reca « Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione ». L'articolo 4, come abbiamo detto poc'anzi, dispone che il regime speciale previsto può durare solo fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Come ho detto, gli emendamenti proposti dalla Commissione sono stati accolti dal Governo e sono intesi appunto a stabilire questa connessione tra l'entrata in vigore delle surrichiamate leggi costituzionali e la legge ordinaria di esecuzione, dando luogo, onorevole Nencioni, non ad una frattura nel sistema costituzionale, ma ad una più coerente armonizzazione tra i singoli, successivi testi.

Qui non c'è nessun problema politico. In occasione del voto sulle due leggi costituzionali c'è stato un larghissimo dibattito e, indubbiamente, sono state prese posizioni differenti.

Qui si tratta di trarre le conseguenze, di rendere esecutive le decisioni prese votando quelle due leggi costituzionali.

Invito pertanto il Senato ad approvare la legge così come è stata modificata dalla Commissione. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla discussione degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

C E M M I , *Segretario*:

Art. 1.

Con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica della Regione stessa sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite dalla Tabella allegata alla presente legge.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che nella stampa di questo articolo si è incorsi in un errore: anzichè « della Regione stessa », deve leggersi: « nella Regione stessa ».

Con questa correzione metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

C E M M I , *Segretario*:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della legge costituzionale che reca: « Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione ».

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle tabelle.

TABELLA

delle circoscrizioni dei collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per la elezione del Senato della Repubblica

—

COLLEGIO DI GORIZIA

(*Tribunale di Gorizia*)

Comprende tutti i Comuni della provincia di Gorizia.

COLLEGIO DI TRIESTE I

(*Tribunale di Trieste*)

Comprende le seguenti zone del comune di Trieste: Città Vecchia, Barriera Nuova, Scorcola, Cologna, S. Vito, Roiano, Barriera Vecchia (parte), S. Giacomo (parte), Rozzol (parte), Guardiella (parte), Cittanuova (parte), delimitate come segue:

dal mare al Viale Miramare, all'altezza del n. 77 attraverso il Refettorio n. 4 dei Magazzini Generali; percorre il Viale Miramare fino al n. 51 (escluso); raggiungendo con una linea ideale il n. 10 di salita di Gretta; Salita di Gretta fino al n. 5; linea ideale congiungente la Via Gelsomini; piega sulla via Valmartinaga raggiungendo con linea ideale la via Montorsino; prosegue lungo questa e la via Giusti; prosegue lungo il torrente Martesini (confine di località fra le località di Roiano e Gretta) e successivamente il torrente Carbonara; svolta quindi a destra all'altezza del numero civico 186 di Scala Santa.

La delimitazione del collegio prosegue lungo il confine delle località di Roiano e Poggioreale del Carso; attraversa la via Commerciale all'altezza dei numeri 175 e 175/1 per continuare lungo il confine delle località di Cologna e Banne, Cologna e Trebiciano, per proseguire poi lungo il confine tra le località di Cologna e Guardiella fino al numero 48 di Clivo Artemisio; prosegue per il Clivo Artemisio parte di metà costa a mezzogiorno del Montefiascone e discende sulla via Fabio Severo all'altezza del numero 162; continua per via Fabio Severo, via Zanella, via dello Scoglio, pendice dello scoglietto e la linea ideale che unisce quest'ultima al n. 92 di via Giulia; prosegue lungo il confine di località tra Barriera Nuova e Guardiella, Rotonda del Boschetto, via Pindemonte fino al suo inizio, linea ideale congiungente la via Pindemonte al Campo San Luigi (includente nel collegio I le case gravitanti su Scala San Luigi). Via Farneto, confine di località Barriera Vecchia-Chiadino fino a raggiungere la via dei Porta in prossimità del numero 10. Via dei Porta, via dei Piccardi, via Donadoni, via Gambini, via T. Luciani, via delle Settefontane, via P. Revoltella fino al numero 7 e, con una linea ideale, si congiunge al n. 52 di via delle Settefontane, prosegue per la via Settefontane, via del Pordenone, via del Ghirlandaio, via del Pollaiuolo, viale Ippodromo, piazza dei Foraggi, via della Tesa fino all'altezza del numero 42; linea ideale fino al largo Pestalozzi (attraversando la via del Veltro in prossimità del numero 7 escluso). Via Bergamasco, via Rigutti fino al numero 1; linea ideale congiungente la via dei Gradi, via del Muraglione, via delle Lodole, via della Scalinata, via Caprin, via della Guardia, via dei Castaldi, via Molino a Vento, via del Bosco, e con una linea immaginaria che si diparte dal n. 21 di via Toti, raggiunge il n. 24 della via della Madonnina, prosegue per la via Madonnina, piazza del Sansovino (numeri 1, 2, 3 e 4), piazza Vico (numeri 3, 4 e 5), via Bramante, via San Giusto, largo Canal, via Montecucco, via Veronese, via Marco Polo, via San Marco, via del Broletto, via I. Svevo, al mare seguendo il muro divisorio tra gli stabilimenti del C.R D.A. e della Gaslini.

COLLEGIO DI TRIESTE II

(*Tribunale di Trieste*)

Comprende la zona dal territorio del comune di Trieste non compresa nel collegio

di Trieste I, nonchè il territorio dei Comuni di:

Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Monrupino, Duino Aurisina.

COLLEGIO DI CIVIDALE DEL FRIULI
(*Tribunale di Udine*)

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Buttrio, Campolongo al Torre, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Fiumicello, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Manzano, Marano Lagunare, Moimacco, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo della Stella, Palmanova, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pradamano, Precenicco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Savogna, Stregna, Talmassons, Tapogliano, Teor, Terzo di Aquileia, Torreano, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco.

COLLEGIO DI PORDENONE
(*Tribunale di Pordenone*)

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, Vivaro, Zoppola.

COLLEGIO DI TOLMEZZO
(*Tribunale di Tolmezzo*)

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Amaro, Ampezzo, Arta, Artegna, Bordano, Buia, Cassaco, Castelnovo del Friuli, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Clauzetto, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Meduno, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Osoppo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pinzano al Tagliamento, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Sequals, Socchieve, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Trasaghis, Travesio, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Vito d'Asio, Zuglio.

COLLEGIO DI UDINE
(*Tribunale di Udine*)

Comprende i seguenti Comuni della provincia di Udine:

Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Campoformido, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Majano, Martignacco, Mereto di Tomba, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Ragogna, Reana del Roiale, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Spilimbergo, Tavagnacco, Udine, Varmo.

SEDE DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE:

Corte d'Appello di Trieste.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Sono veramente dolente, signor Presidente, di essermi trovato

fuori dell'Aula all'inizio della discussione, ma credevo in verità che l'Assemblea sarebbe passata alla discussione del secondo punto dell'ordine del giorno, dopo aver conosciuto l'esito della votazione del disegno di legge relativo alla riforma del Senato.

Quando ho inteso che ella annunciava che, durante la votazione, saremmo passati alla discussione del secondo punto, mi sono precipitato in biblioteca per prendere visione dei testi, perchè occorre intervenire documentati. La prego quindi di scusare la mia assenza.

In Commissione, onorevoli colleghi, ed in sede di Comitato ristretto, io avevo esposto le riserve e le opposizioni del mio Gruppo in merito a questo disegno di legge, riserve che scaturivano da ragioni di legittimità costituzionale e soprattutto da ragioni di merito. Che le nostre eccezioni, signor Ministro, non fossero infondate, è stato riconosciuto dal Governo e dalla maggioranza perchè gli emendamenti recati alla legge sono proprio il frutto delle nostre osservazioni. Cioè a dire, voi avete ormai sincronizzato l'entrata in vigore di questa legge con l'entrata in vigore della legge di riforma del Senato.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(*Segue* G I A N Q U I N T O). A mio avviso, rimangono aperte molte questioni giuridiche. Però quella che più preme, onorevoli colleghi, è la questione di merito, grave, seria e preoccupante. Vi prego di considerare questa questione al di fuori di ogni spirito di partigianeria, e animati soltanto dall'obbligo che noi abbiamo, costituzionale, politico, morale di osservare le leggi e di non violarle.

Non si tratta solo di votare una legge che reca norme per la revisione delle circoscrizioni dei collegi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Senato della Repubblica; non si tratta solo di questo, onorevole Lami Starnuti, ma da tutta l'impostazione del Governo, espressa nella relazione scritta, confermata dai dibattiti in Commissione, ribadita qui in Aula, scaturisce che si vorrebbe dedurre, dall'entrata in vigore della riforma del Senato e dall'entrata in vigore dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, l'abrogazione della legge costituzionale del 1961 che attribuiva alla popolazione di Trieste e dei Comuni del territorio tre senatori.

Si sostiene che l'avverbio « provvisoriamente » recato dalla legge costituzionale del 1961, che regolava la rappresentanza politica al Senato delle popolazioni di Trieste attribuendo a queste popolazioni tre seggi, sia in rapporto all'entrata in vigore dello Statuto speciale, cioè a dire che quella situazione costituzionale dovrebbe durare sino all'istituzione della Regione.

Questa è la tesi, ma qui è l'errore. Da tutti i lavori preparatori del disegno di legge costituzionale del 1961, onorevoli colleghi, onorevoli signori del Governo, risulta espressamente il contrario di ciò che voi ora affermate; risulta dalla relazione stessa del Governo al disegno di legge che istituiva la rappresentanza di Trieste al Senato; e, vedi caso, onorevoli colleghi, quel disegno di legge venne presentato allora, 25 novembre 1959, alla nostra Assemblea, dal Ministro dell'interno onorevole Segni, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia onorevole Gonella.

Nella relazione si definiva il significato dell'avverbio « provvisoriamente » e si poneva questo concetto e questa nozione di provvisorietà in relazione allo stato giuridico internazionale del territorio di Trieste.

« Il riferimento — così è scritto nella relazione — al territorio di Trieste e l'avverbio " provvisoriamente " sembrano sufficienti per stabilire il carattere transitorio della

predetta norma costituzionale, che è destinata a rimanere in vigore sino a quando durerà l'attuale situazione giuridico-amministrativa del territorio di Trieste ». La provvisorietà quindi non era messa in rapporto, onorevoli colleghi, all'istituzione dell'ente Regione; ed infatti allora, 25 novembre 1959, perdurava un orientamento politico del Governo e della maggioranza contrario sia all'ordinamento regionale ordinario sia, in particolare, all'istituzione della Regione speciale Friuli-Venezia Giulia. L'evento della costituzione della quinta Regione a Statuto speciale non soltanto non era previsto dal Governo, ma era respinto e non rientrava nella sua linea politica.

Del resto, onorevoli colleghi, è inutile discutere intorno all'interpretazione della norma; quando il Governo che presenta il disegno di legge espressamente dichiara che la provvisorietà è in relazione allo stato giuridico del territorio di Trieste quale è fissato dal *Memorandum* d'intesa, l'ente Regione non c'entra; non c'è dubbio. E che non c'entri risulta esplicitamente dalla discussione che si svolse in Aula.

Stiamo attenti: votando questo disegno di legge noi potremmo oggi confiscare, con una legge ordinaria, il diritto acquisito dalle popolazioni del Territorio di Trieste ad una rappresentanza numerica fissa nel Senato della Repubblica.

Citerò fonti non sospette, che non vengono dalla mia parte politica. Il Senato discusse la legge costituzionale il 16 dicembre 1959, e un intervento del collega Solari aprì un dibattito che giunse a determinate conclusioni circa il valore da attribuire all'avverbio « provvisoriamente ». Rispose al collega Solari anzitutto l'eminente collega senatore Tessitori; ho qui il resoconto stenografico del suo intervento in Assemblea, nel quale giustamente sostenne e dimostrò che il problema dell'attribuzione di una rappresentanza politica a numero bloccato alle popolazioni di quei Comuni nel Senato della Repubblica era indipendente dal problema della Regione, e non aveva il minimo riflesso sulla costituzione dell'ente Regione nè su tutte le altre questioni politiche sollevate.

« Questo disegno di legge — diceva il collega Tessitori — tiene presente lo stato giuridico del Territorio Libero di Trieste che, fino a questo momento, non può essere modificato da parte della Repubblica italiana perchè fissato dal *Memorandum* d'intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1954 dall'Italia, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dalla Jugoslavia. Quel *Memorandum*, nelle sue premesse, dichiara i motivi che lo hanno determinato e con l'articolo 2 dispone che l'Italia e la Jugoslavia estenderanno immediatamente l'amministrazione civile sulle zone di rispettiva responsabilità, cioè a dire l'Italia sulla Zona A e la Jugoslavia sulla Zona B. La situazione, dunque, di diritto è tale che potrebbe dar luogo ad eleganti dispute di diritto internazionale; ma il *Memorandum* è il documento che fino a questo momento rappresenta la statuizione di una situazione di fatto che non pregiudica in via assoluta quelle che sono e permangono le ragioni di diritto della Repubblica italiana sull'intero territorio di Trieste ».

Onorevoli colleghi, è pacifico che l'entrata in vigore dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia non modifica la situazione determinata dal *Memorandum* d'intesa, onde ancora oggi sussistono quelle condizioni che facevano dichiarare solennemente al collega Tessitori in quest'Aula che il « provvisorio » si riferiva alla situazione di Trieste quale determinata e inquadrata dal *Memorandum* d'intesa e che non era in potere della Repubblica italiana di modificare tale *status*. Ed infatti non lo modifica lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e non lo modifica nemmeno la riforma del Senato testè approvata in seconda lettura.

Ma dal collega Tessitori impariamo ancora di più. Io tralascio qui la storia che egli ha fatto della situazione internazionale che approdò allora al *Memorandum* d'intesa e vengo al punto che più ci interessa.

Non si possono trarre delle conseguenze giuridiche di ordine internazionale dal fatto che il Parlamento ha approvato la legge, la quale ha già avuto applicazione nella rappresentanza politica di Trieste e dei Comuni contigui alla Camera dei deputati. Non avendo quindi avuto ripercussioni sul piano internazionale l'attribuzione di una rappresentanza politica alla popolazione di quei ter-

ritori, non avendo avuto cioè nessun riflesso negativo il fatto di aver chiamato le popolazioni di quei territori all'esercizio della sovranità, possiamo deliberare tranquillamente nel senso che le stesse popolazioni abbiano la stessa rappresentanza politica al Senato.

Senonchè il collega Tessitori avvertiva che altro è il metodo di elezione della Camera e altro il metodo di elezione del Senato. Per il Senato c'è bisogno di una legge di natura costituzionale, perchè l'elezione del Senato si fa sulla base del collegio uninominale nel quadro regionalistico, e, poichè la Regione Friuli-Venezia Giulia con Trieste ancora non è in atto, è evidente che bisognava, dato il particolare *status* giuridico di Trieste, procedere con legge di natura costituzionale elevando, come facciamo noi con questo disegno di legge, il Territorio di Trieste a quasi Regione.

E poi ancora il collega Tessitori aggiunge — la prego di seguirmi, onorevole Ministro dell'interno, perchè la questione è molto seria — che la particolarità di questo disegno di legge consiste nel fatto che noi riteniamo che, per la speciale situazione di Trieste, debba prescindersi dall'osservanza della norma costituzionale secondo cui viene eletto un senatore ogni 200 mila abitanti sulla base dell'ultimo censimento. Secondo il censimento del 1951, Trieste ha una popolazione complessiva di poco più di 296 mila abitanti. Ma questo elemento si è creduto di poter trascurare, data la situazione di diritto internazionale della Zona A, per cui pensiamo che a Trieste possa essere data una rappresentanza in Senato che non sia conforme alla norma costituzionale della legge elettorale generale.

Cioè a dire, noi abbiamo votato la legge costituzionale non già perchè fosse necessario lo strumento costituzionale per riconoscere alla popolazione di Trieste l'esercizio della sovranità. Do la riprova di quel che dico: infatti, per ciò che attiene alle elezioni alla Camera dei deputati, si votò una legge ordinaria. Non fu quindi necessaria la legge costituzionale per attrarre la popolazione di Trieste all'esercizio della sovranità politica, per quanto riguarda l'altra Camera. Ma la legge costituzionale fu necessaria per la riconosciuta opportunità di attribuire a Trieste, per la sua particolare situazione, per la complessità dei suoi problemi, soprattutto per lo *status* giuridico internazionale che dura ancora, una garanzia democratica di più larga, integrale, penetrante rappresentanza politica. Ecco perchè per Trieste si è superato il limite costituzionale, che attribuisce un senatore ad ogni duecentomila abitanti.

Si tratta di ragioni permanenti, onorevoli colleghi. Lo avete detto voi, lo dice la legge: ragioni che durano finchè dura l'attuale stato giuridico internazionale di Trieste, che non è stato modificato affatto dall'entrata in vigore dello Statuto speciale.

L'aggettivo « provvisorio » ha voluto esprimere la rivendicazione del Governo italiano sui territori della Zona B. È chiaro, che, se non si fosse usato il termine « provvisorio », nella legge poteva intendersi compreso il consenso del Governo italiano a considerare stabilizzata la situazione. Questo è il significato del « provvisorio ». Lo dice la legge, l'ha detto il Ministro dell'interno di allora; si è detto qui, con voto unanime, con riconoscimento unanime.

Legge costituzionale, quindi, per la riconosciuta necessità di attribuire a quella popolazione una più compiuta rappresentanza democratica.

Il collega continuava: « Data infatti la situazione di diritto di natura internazionale della Zona A, pensiamo che a Trieste possa esser data una rappresentanza in Senato che non sia conforme alla norma costituzionale e alla legge elettorale ordinaria. Con ciò tuttavia non si ritiene preclusa nè pregiudicata un'eventuale modifica domani, in quanto l'articolo 1 del disegno di legge con giusta cautela dice che la circoscrizione elettorale è di carattere provvisorio. Ciò non pregiudica nessun problema per l'istituzione dell'ente Regione ».

E che questo sia stato confermato come intendimento del Governo risulta in maniera altrettanto esplicita ed autorevole dall'intervento dell'onorevole ministro Bo. Intanto il ministro Bo rifece un po' la storia di tutte le iniziative dirette a riconoscere

alla popolazione di Trieste il diritto di partecipare alla formazione della rappresentanza nazionale del popolo italiano, e ricordò un progetto del collega Lussu, nel quale pure si partiva dal principio che, per quelle condizioni politiche particolari della popolazione di Trieste, per quanto concerneva l'organizzazione della sua rappresentanza in Senato, i limiti costituzionali dovessero essere valicati, attribuendo (nel progetto del collega Lussu) un *numerus clausus*, un numero fisso, alla popolazione di quei Comuni. Sempre è stata questa la direttiva, sempre è stato questo l'orientamento del Parlamento.

Di talchè, nel discorso del ministro Bo, che era il responsabile allora della legge, noi possiamo leggere quanto segue: « Il senatore Solari sa quanto me che è proprio questo elemento (il numero) che giustifica il carattere costituzionale del nostro provvedimento, il quale deroga così al principio enunciato nell'articolo 55 della Costituzione; ma non può dimenticare che il rapporto numerico fissato dalla Costituzione era già stato superato col progetto Lussu, che attribuiva al Territorio di Trieste tre senatori, e non due o uno come, a rigore, si dovrebbe fare, giacchè le risultanze del censimento ufficiale, secondo i dati che io possiedo, fanno ascendere a 297.000 gli abitanti del Territorio, mentre i dati anagrafici ricordati dal senatore Solari farebbero salire gli abitanti per i cinque Comuni contigui a 312.000 persone. Desidero infine aggiungere, per quanto possa essere inutile, che qui si tocca con mano il carattere provvisorio di questo provvedimento. E su questo punto non ho che da associarmi a quanto è stato poco fa osservato dal relatore senatore Schiavone e dal senatore Tessitori: provvisorietà significa che non si ha riguardo all'attuale situazione giuridica del Territorio di Trieste come ad una situazione definitiva e che si mantiene ferma la rivendicazione, secondo la politica del Governo, di certi diritti italiani sull'altra parte del Territorio ». Questo è il significato della provvisorietà, che non può quindi essere posta in rapporto con l'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia! E non c'è niente da ridere, senatore Sansone!

S A N S O N E . Ma noi abbiamo compreso il suo pensiero!

G I A N Q U I N T O . Non si tratta di comprenderlo: si tratta di rendersi conto che è nella legge. Ed allora, da coloro stessi che qui ci danno torto, veniva il riconoscimento che ha fatto il senatore Schiavone, il quale in Commissione non voleva convincersi che il provvisorio era in relazione al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. Egualmente il Ministro della giustizia; il sottosegretario Bisori egualmente, e ritengo che a conferma abbia chiesto anche il parere degli uffici del Ministero dell'interno. Ma queste stesse persone — il senatore Schiavone e i membri del Governo — furono concordi allora nel dare al provvisorio altro e diverso significato.

Come dicevo, il ministro Bo, che fa parte dell'attuale Governo, così continuava: « Desidero infine aggiungere, per quanto possa essere inutile, che qui si tocca con mano il carattere provvisorio di questo provvedimento. E su questo punto non ho che da associarmi a quanto è stato poco fa osservato dal senatore Tessitori: provvisorietà significa che non si ha riguardo all'attuale situazione giuridica del Territorio di Trieste come ad una situazione definitiva ».

« In secondo luogo — diceva — significa che non viene in alcun modo pregiudicata l'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, laddove parla di una Regione a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia ».

« E ancora — tornando al discorso del senatore Tessitori — troviamo qui la separazione esplicita dell'attribuzione della rappresentanza politica del Territorio di Trieste da quella della Regione Friuli-Venezia Giulia ».

Queste dichiarazioni e il dibattito che si svolse qui in Senato nacquero dalle preoccupazioni espresse dal senatore Solari, che cioè, in fondo, l'attribuzione di questa rappresentanza politica a Trieste potesse nuocere alla rappresentanza numerica della Regione Friuli-Venezia Giulia. Si rispose di no, che si trattava di problemi diversi!

Che cosa è avvenuto dunque adesso, onorevoli colleghi e onorevoli signori del Governo, per farvi mutare parere? Non è cer-

to avvenuto un mutamento oggettivo, non si è verificato alcun evento che abbia modificato lo *status* giuridico internazionale del territorio di Trieste! Nè potete dirmi che la modifica viene dall'entrata in vigore dello Statuto.

Rimane il provvisorio; quindi, è in funzione di questa provvisorietà che rimane la rappresentanza politica più estesa, più intensamente democratica, più democraticamente penetrante — direbbe il Consiglio di Stato — che è il corrispettivo di questa particolare situazione.

Allora, come potete sostenere con serietà, onorevoli colleghi, che vi è un'abrogazione tacita della legge 9 marzo 1961? Vi sentite, onorevoli signori, di togliere a Trieste, così, senza aver riflettuto nemmeno su questi problemi, quel particolare diritto ad una rappresentanza democratica più larga, che unanimemente il Parlamento della Repubblica e l'Italia hanno riconosciuto?

Vero è, onorevole signor Ministro, che il disegno di legge di riforma del Senato reca quella norma, all'articolo 4, secondo la quale, fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, dai 315 senatori saranno previamente detratti i tre senatori attribuiti dalla legge del 1961 ai Comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, eccetera; ma che cosa significa questo?

Ammetto che con l'entrata in vigore dello Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia una qualche modificazione avviene; d'accordo. Si tratta soltanto di stabilire, onorevole Ministro, se l'effetto dello Statuto speciale sia il venir meno della rappresentanza politica di Trieste nel Parlamento nazionale, oppure se esso produca effetti soltanto di ordine procedurale.

Qui abbandono, onorevole Ministro, la questione che avevo sollevato in Commissione, bloccata in verità dal collega Bisori, relativa al momento di entrata in vigore dello Statuto: entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, o nel momento in cui comincia a spiegare effetti giuridici? Non ne faccio più questione.

Mi interessa l'altro aspetto. Dai 315 senatori devono essere detratti i 3 assegnati a Trieste da una legge costituzionale. Entrato in vigore lo Statuto speciale, questa detrazione non si fa più. Ciò comporta, onorevoli signori, la riduzione della rappresentanza politica? No, non può comportare questo.

Che cosa è accaduto? La legge dice: se le elezioni per la formazione del Senato della Repubblica avvengono prima dell'entrata in vigore dello Statuto, è chiaro che un ente Regione non c'è; e, non essendoci l'ente Regione, definito nei suoi confini, non avendo esso esistenza giuridico-costituzionale, è chiaro che questi territori non possono far parte di circoscrizioni del Friuli, perchè sono fuori confine. È chiaro che, fino a che la Regione speciale non c'era, c'era la regione Friuli, entità geografica e non politica, e quindi, poichè questi territori sono fuori di tale entità, per forza di cose, dai 315 seggi assegnati a numero bloccato alla popolazione italiana, dovevano essere detratti i 3 assegnati a Trieste. Adesso, entrato in vigore lo Statuto, e quindi sorta la Regione con la delimitazione dei suoi confini, è chiaro che l'elezione del Senato, avvenendo a base regionale, non può avvenire detraendo i 3 e assegnando i 312 a tutte le altre Regioni.

No, non è questo il problema: rimane l'ente Regione Friuli-Venezia Giulia, anche con questi collegi. Ma il problema è che nella distribuzione dei seggi, per quanto riguarda Trieste, ne vanno riservati 3 a quei territori. Questo è il problema. (*Interruzione del senatore Lami Starnuti*). Il Senato della Repubblica è costituito da 315 seggi: vi è una legge costituzionale particolare la quale attribuisce tre seggi ai Comuni del Territorio di Trieste. La provvisorietà, onorevole Lami Starnuti, non è concessa con l'istituzione della Regione, ma dura, quella provvisorietà, fino a che, dal punto di vista dell'assetto internazionale, non sarà risolto il problema del Territorio di Trieste. Si tratta quindi di studiare come, stando alla Costituzione, ed eleggendosi il Senato sulla base delle Regioni, nell'assegnazione dei seggi alle varie Regioni, si debba tener conto di questo vincolo costituzionale che noi abbiamo.

D'altra parte, onorevole Ministro, se una Regione è divisa in 19 collegi non è detto che debba avere 19 seggi; per il Veneto, se-

condo la vecchia legge, i collegi erano 19 e i seggi assegnati erano 20. Il problema è l'altro: che non si può far derivare dall'approvazione di questa legge una riduzione della rappresentanza politica di Trieste.

Lo so che dal punto di vista oggettivo c'è un'eccezione; ma l'eccezione è recata da una legge Costituzionale. Il senso dell'articolo 4, onorevoli signori, qual è? È che, costituita la Regione speciale Friuli-Venezia Giulia, quei cinque Comuni non possono essere più considerati come territorio al di fuori della Regione e quindi debbono formare uno o più collegi nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia, rimanendo fermo però che a quella popolazione dev'essere garantita una rappresentanza di tre seggi.

Come? È problema da vedere, che si può risolvere, che si deve risolvere; non spetta a me dire il come, nè sarebbe questa la sede, ma io sono certo di aver detto delle cose serie. Badate che Trieste aspetta e questo è un problema che attiene all'esercizio più delicato del diritto politico e delle libertà politiche. Non dico di conoscere profondamente la situazione di Trieste, ma vivendo a Venezia so che quella di Trieste è una popolazione delusa da tante promesse non mantenute, da tante promesse violate, da impegni non eseguiti, e se ancora constaterà che il Governo centrale tratta Trieste e i triestini come una specie di colonia... (*Interruzione del senatore Merlin*).

È così: andate a parlare a Trieste; là sanno di avere il diritto di essere rappresentati da tre persone nel Senato della Repubblica! Glielo confiscate voi questo diritto? Assumete voi questa responsabilità? Per me è soltanto un problema tecnico perchè si tratta di risolvere, dal punto di vista della procedura elettorale, il problema di assicurare a Trieste questi tre rappresentanti. Altrimenti la delusione sarebbe enorme, e la responsabilità politica, signori della maggioranza di centro-sinistra (se esiste ancora questa maggioranza), sarebbe vostra.

Fra l'altro a Trieste è stata fatta una prima beffa in materia di rappresentanza politica. Non avete fatto le elezioni integrative del Senato, che erano attese. Non trattate queste cose tanto alla leggera, non giocate con l'esercizio di diritti politici e costituzionali! C'era l'impegno vostro e di tutti noi di fare a Trieste le elezioni integrative del Senato, e questo impegno non è stato mantenuto, la promessa è stata violata.

E adesso vi accingete a recare a Trieste l'altra mortificazione, l'altra beffa, e ve ne assumete la responsabilità con i fatti, con questa legge.

Onorevole ministro Taviani, io ammetto che questo problema può non essere stato visto da lei. La mia impressione è che, nella fretta dell'ora, voi non abbiate visto questo problema e abbiate messo la provvisorietà in relazione con l'entrata in vigore dello Statuto. Del resto altre cose non avete visto.

Onorevole Taviani, rivolga la sua attenzione ai suoi uffici legislativi. Io non so chi siano i funzionari che li compongono, ma è certo che se uno studente, durante gli esami di diritto costituzionale al primo anno della facoltà di giurisprudenza, sostenesse le cose che i dirigenti dell'ufficio legislativo del Ministero dell'interno hanno fatto sottoscrivere a lei, onorevole Ministro, verrebbe bocciato.

T A V I A N I . *Ministro dell'interno.* Penso sia l'opposto.

G I A N Q U I N T O . E la prova della verità di quanto io le dico sta nel fatto che l'onorevole Bosco, accogliendo le nostre eccezioni di diritto, ha modificato il disegno di legge.

Come i suoi uffici non hanno visto questo, onorevole Ministro, può darsi che non abbiano visto neppure l'altra questione politica di fondo.

Per la devozione che ho verso la Repubblica, la democrazia, le leggi, e soprattutto verso gli impegni che si assumono con le popolazioni, che sono cosa molto seria, non voglio porre questo dibattito sul piano politico. È chiaro che su questo terreno è possibile prendere posizioni di prestigio e negare, per ragion di Stato, la verità. Tante volte voi che dichiarate di essere contro Machiavelli date prova di essere maestri di machiavellismo.

A noi interessa soltanto arrivare ad una soluzione pratica.

Onorevole Ministro, vogliamo rivedere questa situazione? È possibile rinviare il disegno di legge in Commissione? È possibile sospendere la votazione? Mi perdoni, signor Presidente, io di Regolamento non m'intendo; so però che, quando un'Assemblea constata che si sta per commettere un errore votando, non c'è Regolamento che tenga: il rimedio va trovato.

Io le chiedo, signor Ministro, di rivedere questa situazione, e ciò si può fare con rapidità. Lei sa meglio di me — non debbo essere io a dare delle informazioni a lei, onorevole Taviani — che ormai ci si garantisce l'esistenza soltanto per altri 8 o 10 giorni. Io non comprendo, però, come si possa parlare di scioglimento anticipato delle Camere prima che si compiano dei precisi adempimenti. Non può essere giustificato nessun provvedimento di scioglimento anticipato delle Camere in pendenza di gravi problemi come questo, che tocca il cuore stesso dell'ordinamento democratico.

Stando così le cose — e concludo, signor Presidente — mi pare che non conti la fretta, se fretta avete, signori del Governo.

Avanzo pertanto formale richiesta, signor Presidente, di esaminare la possibilità di rivedere con rapidità in Commissione il problema; poi l'Assemblea deciderà. Se questa richiesta non dovesse essere accolta, per le ragioni di fondo e di principio che ho esposto, dichiaro che il Gruppo comunista voterà contro il disegno di legge in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Franza. Ne ha facoltà.

F R A N Z A . Signor Presidente, come già è stato annunziato dal collega Nencioni nel corso della sua relazione di minoranza, il nostro Gruppo voterà contro questo disegno di legge per alcune considerazioni di ordine elementare. Dico di ordine elementare, perchè ciò che sto per dire è a conoscenza non soltanto dei giovani studenti universitari che appena iniziano gli studi di giurisprudenza, ma anche dei giovani che frequentano le scuole tecniche commerciali e acquisiscono i primi elementi di diritto.

Allo stato attuale della legislazione, onorevoli colleghi, per porre le questioni con semplicità, esiste una legge costituzionale n. 1 del 9 marzo 1961 in virtù della quale alla città e al territorio di Trieste sono concessi 3 senatori. Questa legge costituzionale, onorevoli colleghi, nel momento in cui parliamo e in cui ci accingiamo ad approvare questo disegno di legge, è ancora in vigore, spiega integralmente tutta la sua efficienza e tutto il suo potere costituzionale.

Esiste ancora una legge ordinaria, quella del 25 novembre 1962, n. 1651, che detta le norme per l'elezione di questi 3 senatori dei tre collegi del territorio di Trieste.

Stando così le cose, noi oggi avremmo dovuto vedere in quest'Aula i 3 senatori del territorio di Trieste, ma così non è. Non vi è nessuna giustificazione per il Governo, non vi è nessun motivo da addurre a propria discolpa al cospetto di questa gravissima violazione di una legge costituzionale.

Oggi la situazione legislativa non è diversa da quella di ieri, da quella che è nata nel momento in cui è entrata in vigore la legge elettorale 25 novembre 1962. È artificioso parlare dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia — direbbero i ragazzi del primo anno di giurisprudenza —, è artificioso parlare della legge di modifica del Senato, perchè queste due leggi nel momento attuale non esistono.

La situazione legislativa è la seguente: una legge costituzionale per Trieste, una legge elettorale e un disegno di legge che dovrebbero modificare la legge costituzionale. Come possiamo noi arrogarci il diritto di collegare questo disegno di legge a leggi costituzionali le quali non ancora sono entrate in vigore?

Si veda a quale mostruoso artificio si è costretti a ricorrere per poter dar vita a un complesso normativo atto a giustificare questa violazione della legge costituzionale n. 1 del 1961. L'articolo 1 del presente disegno di legge è così concepito: « Con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica nella

Regione stessa sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite dalla Tabella allegata ». Quindi l'articolo 1 fissa il termine di entrata in vigore delle circoscrizioni, che poi rappresentano tutto il disegno di legge, con effetto dall'entrata in vigore dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia. A sua volta però l'articolo 2 reca « che la presente legge entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della legge costituzionale, eccetera ». In due articoli abbiamo dunque due disposizioni diverse, la prima che fissa l'entrata in vigore del disegno di legge, in relazione all'entrata in vigore di una legge costituzionale la quale avrà efficacia *erga omnes* e avrà poteri vincolanti dal 16 del mese di febbraio del 1963, giorno in cui entrerà a sua volta in vigore; e la seconda la quale dispone che invece la entrata in vigore avverrà nel giorno dell'entrata in vigore di un'altra legge costituzionale, che in questo momento il Senato ha licenziato, e che non si sa quando entrerà in vigore e anzi potrebbe non diventare legge perchè potrà ad esempio essere rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio.

Sostanzialmente noi leghiamo a questa situazione di incertezza futura la eventualità che una legge ordinaria possa abrogare una legge costituzionale e quella n. 1 del 1961. All'epoca dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1961 non era possibile far luogo all'elezione dei tre senatori, perchè era necessario strumentare quella legge attraverso una speciale legge elettorale. Non si poteva applicare a quella legge costituzionale la legge elettorale generale per l'elezione del Senato della Repubblica, perchè esisteva una situazione tutta particolare, cioè sussisteva un rapporto fra popolazione e rappresentanti della zona diverso da quello previsto per le altre Regioni, per le quali la legge generale prevedeva certe situazioni e certi contemperamenti che potevano portare alla completezza del *quorum* dei rappresentanti del Senato. Era quindi indispensabile fare una legge particolare. Fatta la legge particolare ed entrata in vigore immediatamente bisognava dar vita alla rappresentanza senatoriale del territorio di Trieste. Se non lo si è fatto noi abbiamo il diritto di dire, poichè facciamo parte di un'Assemblea politica, che ragioni politiche lo hanno impedito, non ragioni amministrative o costituzionali. Noi dobbiamo dire che il Governo di centro-sinistra non ha voluto attuare questa norma costituzionale. Noi diciamo che i partiti di Governo e i partiti che appoggiano questo Governo hanno la responsabilità costituzionale gravissima di aver negato la rappresentanza in Senato al Territorio di Trieste; e diciamo ciò con profondo rammarico, perchè, quando venne varata in Commissione la legge con la quale si fissavano tre senatori per Trieste, si intendeva dare una rappresentanza anche agli italiani della Zona B, i quali indirettamente, attraverso l'elezione di tre senatori per Trieste avrebbero avuto una voce qui nel Senato della Repubblica. Quindi si tratta di una manomissione di una legge costituzionale.

Ed intanto, sono stati elaborati gli strumenti di modifica di quella legge costituzionale; ed oggi, nel momento in cui questi strumenti non sono ancora entrati in vigore, per impedire che la legge costituzionale del 1961, n. 1, possa dare i suoi effetti, in occasione delle imminenti elezioni, si prepara una legge ordinaria abrogativa, sostanzialmente, della legge costituzionale, con una diversa formazione delle circoscrizioni territoriali: una legge la quale si collega all'entrata in vigore dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia ed alla entrata in vigore della nuova legge di riforma per il Senato della Repubblica. Io ho sentito spesso dire dal collega Nencioni che delle volte si producono delle situazioni tecnico-giuridiche paragonabili ad un *monstrum*, ma un *monstrum* giuridico di questa specie veramente fa parte delle eccezionalità.

Ora, io faccio appello davvero ai colleghi del Senato: qui non si tratta solo di valutare le norme costituzionali con mente politica; qui davvero c'è una violazione di princìpi, una violazione di norme costituzionali, una violazione, diciamo, anche di un principio etico, che fu alla base della volontà di dare a Trieste 3 senatori, come un afflato morale che univa il Senato a Trieste. Fu questa l'inspirazione del momento in cui

si volle dare quella particolare rappresentanza al Territorio libero di Trieste. Ha detto il collega Nencioni che l'articolo 70 dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia dice espressamente che i poteri del Commissario del Governo per il regolamento del Territorio libero di Trieste vengono assorbiti dal Commissario del Governo per la Regione. Con il che si viene a stabilire già nella legge costituzionale, nello Statuto, all'articolo 70, che esiste una particolare situazione per i cittadini e per il Territorio di Trieste della Zona A nella Regione, perchè il Commissario del Governo della Regione è anche Commissario generale del Governo per la attuazione del *Memorandum* d'intesa.

E, se questa è la situazione giuridica oggi del Territorio di Trieste, poichè il *Memorandum* d'intesa, come qui è già stato detto, ha ancora un contenuto di provvisorietà, e lo manterrà finchè non verrà modificato dalle intese che lo predisposero e dalle Potenze alleate le quali avevano a suo tempo previsto il Territorio libero di Trieste, se questa è la situazione, allora io credo che non si abbia il diritto di modificarla, per cui spero e mi auguro che il Senato voglia respingere questo disegno di legge. (*Approvazioni dalla destra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Sansone. Ne ha facoltà.

S A N S O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi socialisti, per coerenza, voteremo a favore del disegno di legge in esame. Molti argomenti che sono stati qui enunciati furono già ripetuti in questa Assemblea, allorchè si discusse lo Statuto per la Regione Friuli-Venezia Giulia. Noi socialisti in quella sede sostenemmo, sia pure in un primo momento, che era necessario creare una situazione particolare per Trieste, mentre i compagni comunisti furono d'accordo nel riconoscere che Trieste dovesse rientrare nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Questo non fu accettato da tutta l'Assemblea; ma il Senato, dopo aver valutato anche gli aspetti internazionali della questione, arrivò alla decisione che il Territorio di Trieste dovesse far parte della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Posta questa premessa, ne discendono delle conseguenze di ordine legale, sia sul piano costituzionale che meramente elettorale, che sono quelle che stiamo ora esaminando. Se Trieste è entrata a far parte della Regione Friuli-Venezia Giulia, ne discende che, entrando in vigore lo Statuto della Regione e votata, come è stata votata, la riforma del Senato, allorchè quest'ultima legge costituzionale sarà entrata in vigore, cesserà di avere efficacia la particolarissima norma costituzionale che noi dettammo per il Territorio di Trieste.

Ed allora noi vediamo che la formulazione dell'articolo 2 è giustissima. All'articolo 2 si dice: « La presente legge entra in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della legge costituzionale che reca " Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione " », e ciò perchè la legge costituzionale che modifica il Senato modifica, implicitamente, la legge che riguarda il Territorio libero di Trieste.

Allora non vedo perchè si vogliano fare tante disquisizioni. Qui si è affermato un principio che credo sia contro Trieste e non a favore di Trieste!

Quando si è detto che il *Memorandum* di intesa è ancora valido e quando, da questa validità del *Memorandum* d'intesa, si vuol ricavare quasi una nostra impossibilità di deliberare sui problemi di Trieste, ebbene, è questo un concetto che come senatori della Repubblica e, direi, principalmente come italiani, non possiamo accettare! (*Vivissime proteste del senatore Nencioni*).

No! Queste forme esibizionistiche di patriottismo parolaio non attaccano più, lasciatele stare! Lasciatele a Gabriele D'Annunzio e a Mussolini! Ora basta, l'Italia le ha subite per 40 anni! (*Reiterate proteste del senatore Nencioni*).

Quando noi affermiamo qui che il territorio di Trieste fa parte della Regione Friuli-Venezia Giulia e che ciò non intacca il *Memorandum* d'intesa, noi riaffermiamo quell'italianità di Trieste che è storicamente accettata e che non potrà essere scossa da nessuno! Viceversa, sarebbe scossa dall'in-

terpretazione che voi compagni comunisti e voi del Movimento sociale italiano volete dare in questo momento, ritenendo che Trieste è ancora fuori dall'Italia, per cui non possiamo incorporarla entro la Regione Friuli-Venezia Giulia! (*Vivissime proteste del senatore Nencioni. Interruzione del senatore Franza*).

Voce dall'estrema sinistra. Non è vero quello che lei dice, senatore Sansone!

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, fate silenzio!

S A N S O N E . Signor Presidente, questo motivo sostanziale, il riconoscimento della italianità di un territorio che ci è caro e per il quale i nostri padri e i nostri fratelli hanno sparso veramente tanto sangue, questo motivo sostanziale avrebbe dovuto indurre i colleghi a superare anche eventuali discrasie e anomalie di ordine giuridico-costituzionale. Ma non ve ne sono! Perciò, di fronte all'osservanza delle norme costituzionali e giuridiche e di fronte all'osservanza di questo precetto di dare a Trieste le stesse leggi che ci sono per tutti gli italiani, proprio perchè la consideriamo parte integrante e per sempre dell'Italia, per queste ragioni voteremo a favore del disegno di legge in esame. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Lami Starnuti. Ne ha facoltà.

L A M I S T A R N U T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione che si sta dibattendo è, senza dubbio, una questione delicata, come sono delicate in genere tutte le questioni che tendono a dare unicità ed armonia ad un complesso di leggi che si sono susseguite nel tempo, sotto la spinta degli avvenimenti.

Ho seguito la discussione con molta attenzione, ma le argomentazioni qui portate non hanno mutato il mio convincimento secondo il quale le obiezioni sollevate contro il disegno di legge non hanno fondamento giuridico. La legge in esame, infatti, non fa che attuare ciò che è una derivazione certa delle leggi precedenti.

Se un'eccezione meritasse il disegno di legge in esame, sarebbe quella della superfluità. Io sono della convinzione che le conclusioni dovrebbero essere eguali, anche se questo provvedimento non fosse stato presentato.

La legge costituzionale del marzo 1961 ha una sicura provvisorietà, ha un suo limite nel tempo per cui la legge perisce da sè, di diritto, senza bisogno nè di interpretazioni che attestino l'abrogazione implicita, nè di un provvedimento formale che stabilisca espressamente l'abrogazione medesima.

La legge del 1961 aveva non lo scopo di determinare la misura quantitativa per la rappresentanza politica nel Senato dei cittadini di Trieste, ma era un espediente (se la parola fosse adeguata all'argomento), un espediente tecnico per portare nel Senato della Repubblica la rappresentanza triestina nel momento in cui le elezioni non vi erano e non vi potevano essere. Il nostro sistema elettorale non consente elezioni parziali. Avvenuta la rinnovazione del Senato nel maggio 1948, il Senato avrebbe dovuto rimanere integro, salvo eventuali sostituzioni personali, fino alla sua chiusura. Si volle creare un'eccezione per Trieste: non per dare al territorio triestino una rappresentanza politica superiore a quella delle altre regioni italiane, ma perchè Trieste, con la singolare eccezione di una elezione parziale, fuori del calendario costituzionale, senza attendere la fine della legislatura potesse essere presente nel Senato della Repubblica, oltre che in spirito, con le persone dei suoi rappresentanti.

Se, nella legge costituzionale del 1961, noi avessimo assegnato a Trieste soltanto due senatori come doveva farsi secondo la proporzionale voluta dalla Costituzione tra i seggi e la popolazione, la questione oggi senza dubbio non sarebbe sorta, le eccezioni giuridiche non sarebbero state sollevate e non si tenterebbe oggi, attraverso disquisizioni giuridiche che io reputo senza fondamento, di dare alla popolazione di Trieste un numero di senatori in eccesso sulla sua popolazione, sottraendo ad altre regioni ita-

liane una parte della loro rappresentanza politica, senza ragione e senza giustizia.

Probabilmente la stessa Trieste non avanzerà la pretesa di avere una rappresentanza politica numericamente superiore a quella degli altri italiani, di fronte all'inalienabile principio che tutti i cittadini di una stessa Patria sono uguali davanti alle leggi.

F R A N Z A . Trieste non avrà nessuna rappresentanza, sarà sopraffatta da Udine e Gorizia.

L A M I S T A R N U T I . Questo, senatore Franza, è, o potrà essere, un inconveniente di fatto che non aggiunge nulla alla questione di principio che noi dibattiamo.

F R A N Z A . Vi era la legge costituzionale per Trieste che dava a questa città tre senatori.

L A M I S T A R N U T I . Onorevole Franza, se il Senato accettasse la sua opinione e l'opinione che viene dal Gruppo comunista che cosa vorreste fare? Due circoscrizioni elettorali nella Regione Friuli-Venezia Giulia, invece di una sola, come necessariamente si dovrà fare? Nella prima ipotesi, voi potreste peggiorare politicamente i tre collegi di Trieste rispetto all'altra parte del territorio.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. Vorremmo capire questa tesi.

P R E S I D E N T E . Onorevole Lami Starnuti, continui il suo discorso, non raccolga le interruzioni.

L A M I S T A R N U T I . Mi soffermerò per un altro minuto sulle questioni puramente giuridiche per dire al collega Nencioni e al collega Gianquinto che il carattere di legge temporanea della legge costituzionale del marzo 1961 è fuori discussione per due motivi.

Anzitutto perchè c'è, espressa, la dichiarazione di provvisorietà; e la dichiarazione fu fatta per ricollegare la legge alla norma della Costituzione italiana che vuole i senatori eletti a base regionale ...

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. Anche nel 1961 c'era l'articolo 57 ...

L A M I S T A R N U T I . Non voglio fare un dialogo.

Il collega Gianquinto ha aggiunto che la Regione Friuli-Venezia Giulia non è ancora istituita. (*Interruzione del senatore Franza e richiami del Presidente*). Egli riecheggia l'eccezione sollevata dal senatore Nencioni: la legge per la Regione Friuli-Venezia Giulia non è ancora entrata in vigore, perciò non si può richiamare l'articolo 4 di tale legge. Il senatore Nencioni avanza un'altra eccezione, osservando che la legge in esame è una legge di attuazione di leggi che non sono ancora entrate in vigore e affermando che questo costituisce un gravissimo errore di tecnica legislativa. Il senatore Nencioni dimentica gli esempi numerosissimi che vi sono nella legislazione italiana i quali attestano che, in molti casi, le norme di attuazione sono state emanate prima dell'entrata in vigore della legge da attuare.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. Ho citato una sentenza della Corte costituzionale.

L A M I S T A R N U T I . Se il collega Nencioni ha davanti a sè, come mi è parso, i quattro Codici vedrà che questi precedenti non si riferiscono a leggi qualunque, ma si riferiscono proprio ai nostri Codici che costituiscono leggi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

Il Codice civile ha delle norme di attuazione approvate e pubblicate prima del 21 aprile 1942, data in cui il Codice civile entrò in vigore. Lo stesso può dirsi per il Codice di procedura civile, per il Codice penale e per il Codice di procedura penale.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. Questo lo racconti ad altri, perchè il Codice civile è uscito a libri e le norme di attuazione ...

L A M I S T A R N U T I . Non mi interessa perchè l'osservazione non dice nulla. Del resto il Codice civile, nel suo contesto e nella sua unità complessiva, è entrato in vigore il 21 aprile 1942, mentre le norme di attuazione sono del mese di marzo dello stesso anno. Così è avvenuto per la procedura civile; così è avvenuto per il Codice penale il quale non è stato pubblicato libro per libro come il Codice civile; così è avvenuto per il Codice di procedura penale.

Io dico che questo sistema è il sistema migliore perchè lo studioso, il giudice, il legale, ricava dall'esame congiunto del Codice e delle norme di attuazione le regole più complete per una sicura interpretazione.

C'è la sentenza della Corte costituzionale che lei ha citato, senatore Nencioni, ma è una sentenza che si riferisce a norme « delegate » di attuazione.

N E N C I O N I , *relatore di minoranza*. Lei non l'ha letta questa sentenza! La legga!

P R E S I D E N T E . Siamo in sede di dichiarazioni di voto, onorevoli senatori! Loro invece fanno un vera e propria disquisizione.

L A M I S T A R N U T I . Concludo rapidamente, signor Presidente.

Ecco quanto dice la massima della Corte costituzionale: « La norma di attuazione in tanto è tale in quanto derivi dalla norma obiettiva posta dal legislatore " delegante " e presuppone, eccetera ». È quindi una fattispecie di legge delegata quella di cui si occupa la invocata sentenza.

Queste, che io ho esaminato e confutato, sono, signor Presidente, le maggiori obiezioni che da parte comunista e da parte missina vengono portate contro il disegno di legge che stiamo discutendo; e poichè, a mio giudizio, tutte queste obiezioni non hanno alcun fondamento giuridico, dichiaro che darò il mio voto favorevole al disegno di legge presentato dal Governo. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Massimo Lancellotti. Ne ha facoltà.

M A S S I M O L A N C E L L O T T I . Signor Presidente, per motivare la nostra dichiarazione di voto dovrei reiterare le ragioni esaurientemente esposte nella relazione di minoranza. Considerandole valide, per brevità, dichiaro, a nome della mia parte politica, che voteremo contro il disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Cornaggia Medici. Ne ha facoltà.

C O R N A G G I A M E D I C I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli Ministri, a nome del Gruppo al quale ho l'onore di appartenere, dichiaro che noi daremo voto favorevole al disegno di legge che stiamo discutendo. Io non farò nessuna dichiarazione polemica, data l'ora tarda ed anche, vorrei dire, per un rispetto a quei territori che sono attorno a Trieste, nonchè per rispetto alla città verso la quale molti di noi, giovinetti, abbiamo indirizzato i nostri sentimenti e, quando l'ora di servire la Patria venne, i nostri passi con la gioia di poter contribuire liberamente a liberarla.

Vorrei pregare il senatore Gianquinto, che questa volta trova degli alleati sull'altra sponda, di lasciarmi dire ... (*Vivaci interruzioni dall'estrema sinistra*).

G I A N Q U I N T O . Questo non c'entra niente! Lei sa bene che non abbiamo niente a che fare con loro! Siete voi in malafede!

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, lei ha già parlato a lungo! Lasci parlare ora il senatore Cornaggia Medici!

C O R N A G G I A M E D I C I . Dicevo, dunque, onorevole Presidente, che io mi richiamo esclusivamente a testi di leggi costituzionali. Prima di tutto, mi richiamo alla legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, che rileggo a me stesso: « Per le elezioni del Senato della Repubblica i Comuni di Trieste e gli altri Comuni indicati formano provvisoriamente una circoscrizione a sè stante alla quale sono assegnati tre senatori ». Provvisoriamente: è chiaro, quindi, che la norma costituzionale già prevedeva che la sua

validità era non soltanto una validità temporanea, ma una validità provvisoria.

Successivamente, abbiamo avuto una seconda legge costituzionale, quella che istituisce la Regione Friuli-Venezia Giulia, nel cui articolo 2 leggiamo: « La Regione comprende i territori delle attuali provincie di Gorizia e di Udine e dei Comuni di Trieste e degli altri elencati ». Dal che abbiamo conferma che la Costituzione, mentre affermava l'esistenza di questa Regione, non ne determinava i confini.

Detto questo, è chiaro che, avendo noi pochi minuti fa approvato una legge costituzionale, la quale, all'articolo 4, recita che fin dall'entrata in vigore dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia dai 315 seggi di senatori assegnati alle Regioni saranno detratti tre seggi per i senatori previsti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, da questo momento ...

G I A N Q U I N T O . Non è vero! Legga tutta la legge!

C O R N A G G I A M E D I C I . ... cioè dall'entrata in vigore di detta legge costituzionale noi dovremo provvedere ad assegnare a quella Regione i suoi rappresentanti senatoriali; ed è ciò che stiamo facendo, perchè riprendiamo proprio la stessa formula: « Con effetto dall'entrata in vigore dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, i collegi per l'elezione del Senato della Repubblica della Regione stessa sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella allegata ».

Qui potremo fare ogni polemica di ordine politico, ma ritengo che una seria discussione giuridica, soprattutto sul piano costituzionale, dia ragione alla nostra tesi. Penso che quello che ci accingiamo a compiere sia conforme alla Costituzione, perchè lo facciamo proprio in adempimento a precetti costituzionali, uno dei quali il Senato ha testè approvato. Ecco le ragioni per cui il nostro Gruppo darà voto favorevole al presente disegno di legge. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Modifica alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali », d'iniziativa dei deputati Scioli e Mattarelli Gino (2525-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali », di iniziativa dei deputati Sciolis e Mattarelli Gino, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B A R A C C O , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

Art. 1.

In caso di indizione delle elezioni politiche per una data compresa tra il 1° ed il 30 aprile, i termini previsti dal primo e dall'ultimo comma dell'articolo 24 e dal primo

comma dell'articolo 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono anticipati, ad ogni effetto, per l'anno in cui tale indizione si verifica, di un numero di giorni pari a quelli che intercorrono fra la data della votazione e il 1° maggio.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nel caso di cui all'articolo 1, coloro che non avranno compiuto il 21° anno di età entro il giorno della votazione, non possono essere ammessi al voto nè essere considerati elettori ad ogni altro effetto fino al compimento di tale età.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un elenco in duplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nell'elenco primo di cui all'articolo 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, non avranno compiuto, nel giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di età.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalla copia delle liste sezionali, destinata alla votazione indetta ai sensi dell'articolo 1, i nominativi compresi nell'elenco, nonchè i nominativi dei cittadini iscritti nelle liste ai sensi dell'articolo 23, d'ufficio o a domanda, dalla Commissione medesima, i quali non avranno compiuto nel giorno fissato per le elezioni il 21° anno di età.

Ai cittadini che siano stati depennati a norma del precedente comma, ne è fatta notificazione con le modalità indicate dall'articolo 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale relative al depennamento dei cittadini che non abbiano compiuto il ventunesimo anno, è dato ricorso alla Corte d'appello a norma dell'articolo 33 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne », d'iniziativa del senatore Angelilli (1616-B) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelilli: « Integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne », già approvato dall'8ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati e per il quale è stata adottata la procedura urgentissima.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente al Senato.

M I L I T E R N I , *relatore*. Il disegno di legge n. 1616, d'iniziativa del senatore Angelilli, ed avente per oggetto l'integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne, e per il quale è stata adottata ieri sera la procedura urgentissima, ovvia, molto opportunamente e tempestivamente, ad una grave carenza legislativa verificatasi in un settore particolarmente depresso dell'economia del Paese: quello della pesca e della piscicoltura nelle acque interne.

Infatti, le provvidenze disposte con la legge n. 290 hanno concluso il loro ciclo operativo nell'esercizio finanziario 1960-61, senza peraltro aver chiuso il capitolo della depressione del settore. Nonostante l'esiguità dello stanziamento (appena 100 milioni), e nonostante l'eccessiva limitazione delle voci relative alle opere assistibili dal contributo statale, la legge n. 290, come rileva e documenta analiticamente il senatore Angelilli nella relazione introduttiva al presente disegno di legge, presentato sin dalla primavera del 1961, ha tuttavia avuto dei risultati apprezzabili, perchè la sua applicazione, coincisa col periodo nel quale ebbe inizio la trasformazione delle attrezzature, ha potenziato l'ammodernamento delle attrezzature stesse ed il progresso evolutivo della tecnica. Ma altre esigenze debbono essere perseguite dalla legge, per cui, molto opportunamente, per consentire alla legge di migliorare e potenziare i nuovi e sempre più diffusi sistemi di pesca e piscicoltura nelle acque interne, sono stati aggiunti all'articolo 2 i commi di cui alle lettere *g*) ed *h*), mentre il nuovo comma di cui alla lettera *f*) colma un'altra lacuna della legge n. 290, estendendo i contributi anche per l'acquisto di motori di piccola potenza. Come molto opportunamente rileva l'onorevole proponente, senatore Angelilli, nella relazione introduttiva al disegno di legge, fino ad oggi il lavoro dei pescatori nelle acque interne è stato legato alla dura vicenda dei remi, con gravi pericoli per la sicurezza dei lavoratori della pesca.

Il fondo di dotazione della legge viene elevato nel nuovo disegno di legge, da 100 a 200 milioni, con il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

Onorevoli senatori, il nostro Paese, pur essendo penisola al centro del Mediterraneo e vicina alle porte degli oceani, pur registrando, al nord, al centro ed al sud, una sequenza di grandi e piccoli laghi e fiumi di notevole pescosità, pur vantando una secolare e gloriosa tradizione marinara, spende all'anno oltre 35 miliardi per l'importazione del pesce dai mercati esteri!

Il disegno di legge, molto opportunamente articolato dalla vigile iniziativa del senatore Angelilli, e già approvato, con lievi modificazioni marginali, dall'altro ramo del Parlamento, anche sotto quest'ultimo profilo si raccomanda da sè all'unanime approvazione del Senato.

Renderemo la vita meno dura ai lavoratori della pesca nelle acque interne, ed e soprattutto a loro nome che chiedo al Senato l'approvazione di questo disegno di legge. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo, signor Presidente, con quanto egregiamente espresso dal relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura del primo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

C E M M I , *Segretario*:

« Le provvidenze di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 290, sono ripristinate per 4 anni con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questa modifica. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 1 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 2 è rimasto invariato.

Si dia lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

C E M M I , *Segretario*:

Art. 3.

In dipendenza degli accertamenti delle somme provenienti dalla gestione dell'impor-

tazione per conto dello Stato di cereali e loro derivati, è introdotta al capitolo n. 259 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63 una variazione in aumento di lire 50 milioni.

Alla spesa di 50 milioni dipendente dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte con la maggiore entrata di cui al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori

S P A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A N O . Signor Presidente, molto brevemente vorrei ricordare che ieri sera, in fine di seduta, io ho sollevato la questione relativa alla necessità, che mi pare inderogabile — a me e agli amici della mia parte —, di una discussione che investa il Senato della Repubblica dei problemi della politica estera del nostro Paese.

Il Presidente del Senato e l'onorevole La Malfa, che ieri sera rappresentava il Governo, mi diedero assicurazione che avrebbero trasmesso al Presidente del Consiglio questa nostra richiesta.

Io avevo prospettato, in forma di ipotesi, l'eventualità che si volesse eludere una discussione di questo genere in questo scorcio di legislatura e avevo accennato, invece, alla necessità che, proprio in questo scorcio di legislatura e in vista dell'eventuale carenza del Parlamento durante due mesi, una discussione di questo genere avesse luogo.

Non ho ricevuto alcuna risposta.

Oggi è scoppiato un grave fatto nuovo ed è scoppiato attraverso una denunzia contenuta in un giornale della grande borghesia italiana — un giornale milanese —, un giornale che molti italiani insistono nel ritenere un autorevole organo della stampa italiana. Questo giornale solleva, nell'articolo di fondo, appunto questi problemi.

Ora, noi non prendiamo molto sul serio l'autorità morale del preteso moralizzatore che si erge a giudice del costume politico in Italia, su quel foglio; ma prendiamo invece sul serio l'enorme gravità del problema che viene sollevato.

Ci sarebbero informazioni da fonte americana, secondo il fondista del « Corriere della Sera », le quali proverebbero o tenderebbero a provare che il Presidente del Consiglio non ha detto la verità, o almeno non ha detto tutta la verità, al Parlamento, circa gli impegni da lui assunti con il Governo di Washington.

Insomma, il problema che si pone è questo, ed è un problema vitale per l'Italia: queste basi missilistiche saranno smantellate o non saranno smantellate?

L'onorevole Fanfani dice di sì; le informazioni americane, alle quali il « Corriere della Sera » si riferisce, lo portano a dire che saranno smantellate soltanto in parte e con una previsione di sostituzione con basi mobili poste nel Mediterraneo.

Ora, queste basi mobili coinvolgeranno la Italia oppure no? Saranno appoggiate nei porti italiani oppure no?

E in questo caso, cioè nel caso negativo, come si realizzerà questo miracolo? Io avevo anche chiesto di sapere quanto costa questa operazione. Mi rifaccio alla promessa avanzata ieri dal Presidente del Senato e dall'onorevole La Malfa, secondo cui sarebbe stato interessato immediatamente il Presidente del Consiglio per darci un risposta, e torno a chiedere ancora una volta, a nome dei senatori della mia parte politica, che questa discussione abbia luogo nel più breve tempo possibile e nella forma più ampia e autorevole possibile, nell'Assemblea del Senato della Repubblica.

P R E S I D E N T E . Effettivamente ieri sera, onorevole Bosco, il suo collega Ministro del bilancio ebbe a promettere di riferire l'istanza avanzata dal senatore Spano al Presidente del Consiglio dei ministri.

Io rinnovo a lei, onorevole Bosco, la preghiera affinchè domani si possa sapere qualcosa.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono sicuro, onorevole Presidente, che l'onorevole La Malfa ha fatto il passo promesso. A mia volta riferirò al Presidente del Consiglio dei ministri quello che è stato detto questa sera.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, osservo che, avendo questa Assemblea mutato la sua composizione e la sua durata con efficacia dalla convocazione dei comizi elettorali, anche se l'articolo 61 tutela la nostra posizione giuridica e costituzionale, il Senato della Repubblica, a nostro modesto avviso, dovrebbe astenersi dal legiferare, pur accingendosi ad altre discussioni, quale quella ora richiesta, su cui nulla abbiamo da eccepire.

Un'Assemblea che ha mutato la sua composizione e la sua durata può sopravvivere a sè stessa, perchè il potere di scioglimento attiene ad alte funzioni che non riflettono nè il Governo nè il Parlamento; ma la Assemblea che ha mutato la sua composizione dovrebbe astenersi almeno dal legiferare, e credo che questo sia il più elementare dei doveri.

È l'Assemblea stessa che dovrebbe deliberare in tal senso, in attesa delle decisioni del Capo dello Stato. Discussioni di carattere politico possiamo ampiamente svolgerle, ma legiferare ritengo che superi l'alveo costituzionale che ci siamo prospettati, con la riforma approvata.

Pertanto, mutata la piattaforma giuridica, la nostra fisionomia, dovremmo astenerci dal porre in essere leggi, perchè l'Assemblea non risponde più, dal punto di vista costituzionale, ai princìpi che l'hanno formata e retta.

T E R R A C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Senatore Terracini, permetta che risponda io.

L'opinione del senatore Nencioni è una opinione puramente personale. Infatti il Senato è ancora vivo e vitale e può svolgere ulteriormente, valida ed intera, la sua attività. (*Applausi*).

T E R R A C I N I . Naturalmente il senatore Nencioni può astenersi dal partecipare alle sedute.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C E M M I , *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga arbitrario il comportamento del Comandante del corpo dei vigili del fuoco di Bologna, ingegner Mario Gavagnini, il quale il 19 gennaio 1963 teneva rapporto a tutto il dipendente personale per ammonirlo a non occuparsi di problemi di attività sindacale, giungendo a minacciare apertamente — specialmente i giovani vigili volontari temporanei in servizio continuativo — di gravi sanzioni contro coloro che risulteranno iscritti ai sindacati, le cui tessere sono state qualificate come « innominabili ». Lo stesso funzionario alcuni giorni dopo emanava il seguente ordine del giorno: « Facendo seguito al mio rapporto tenuto a tutto il personale il 19 gennaio ultimo scorso, ricordo che per disposizioni del Ministero dell'interno nelle caserme dei vigili del fuoco viene inibita ogni attività politica e sindacale ».

Gli interroganti chiedono di conoscere pertanto quali disposizioni il Ministero dell'interno intenda adottare per conciliare i do-

veri di servizio e i diritti al libero esercizio del pensiero e delle attività sindacali dei vigili del fuoco (1629).

FORTUNATI, SACCHETTI, BOSI, GELMINI, GALLOTTI BALBONI Luisa, CERVELLATI, MARABINI

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il suo giudizio e le conseguenti misure che intende prendere in materia di sanzioni avverso le infrazioni alle leggi sociali, che con la legge 12 luglio 1961, n. 603, sono state rivalutate di quaranta volte sottolineando in tal modo sperequazioni dovute sia ad evidenti sproporzioni tra infrazioni e relative sanzioni e sia al diverso peso che obiettivamente queste sanzioni assumono nei confronti di imprese di diversa consistenza economica.

In particolare chiede un giudizio sul seguente caso di applicazione delle suddette norme, che nella sua evidente esasperazione è però indice veritiero delle sperequazioni e quindi delle ingiustizie che ne conseguono.

Detto caso riguarda un'attività tessile di Quarrata in provincia di Pistoia, al cui titolare, signor Valesco Carlesi, è stata inflitta un'ammenda di lire 101.150 per mancata regolarizzazione della posizione assicurativa di un dipendente per il periodo dal 3 settembre 1962 all'8 settembre 1962 e cioè per soli 5 giorni con un importo di contributi omessi di lire 1.876 (3655).

GELMINI

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 328, concernente l'istituzione di una Giornata europea, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione: essa invita i Governi degli Stati membri a fissare una data comune per la Giornata europea (3656).

VALLAURI

Ai Ministri degli affari esteri, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 330, concernente le relazioni economiche tra l'Europa e l'America del Nord in funzione dell'integrazione europea, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa; e in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta raccomandazione: essa invita i Governi degli Stati membri a cooperare attivamente nell'ambito dell'O.C.D.E. per risolvere in modo permanente ed efficace, insieme agli Stati Uniti e al Canadà, i loro problemi relativi agli scambi dei pagamenti, al controllo dell'inflazione e alla piena realizzazione della loro cooperazione ed espansione economica (3657).

VALLAURI

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, con la necessaria urgenza, in favore delle categorie agricole dell'Umbria (e in particolare della zona dell'orvietano), gravemente danneggiate dalle eccezionali nevicate e gelate che hanno provocato gravissimi danni a tutte le colture e particolarmente agli oliveti che a stento cominciavano a riprendersi dopo le eccezionali gelate di qualche anno fa.

L'interrogante chiede inoltre che sia sollecitata nell'orvietano la concessione delle previdenze disposte dal Piano verde e che siano erogati speciali contributi e concessi sgravi fiscali allo scopo di alleviare la grave situazione di disagio della zona la cui economia è prettamente agricola, non esistendo nessun'altra attività economica (3658).

BRUNO

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se risponda a verità la notizia, da poco trapelata nell'opinione pubblica della città di Trapani, secondo cui sarebbe stato tolto il vincolo sulla ex chiesa di S. Michele, esempio singolare e degnissimo dell'architettura siciliana del '400, che lo Stato

ha provveduto a restaurare, con spesa non indifferente, dopo i danni subìti durante il periodo bellico.

Risulta all'interrogante che, apprestandosi il comune di Trapani a sistemare a giardino la striscia di terreno che separa detto edificio da una via recentemente aperta al traffico, al fine di prevenire eventuali decisioni dell'attuale proprietario di vendere l'area per nuova costruzione, quest'ultimo ha chiesto di acquistare la striscia di terreno di proprietà comunale, autorizzando il legittimo sospetto che ciò tenda a realizzare il temuto provvedimento.

L'interrogazione ha evidente carattere di urgenza, data la necessità di prevenire una vandalica menomazione del patrimonio artistico e storico della città e tranquillizzare quanti sono solleciti della sua integrale tutela (3659).

GATTO

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando verrà esaminato il ricorso prodotto dalla signora Lupi Giuseppina da Arezzo, sin dal 7 luglio 1961, avverso la decisione dell'I.N.P.S. di rigetto della sua domanda di pensione (3660).

IORIO

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 8 febbraio 1963

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 8 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Modifiche alle norme concernenti provvidenze in favore della cinematografia (2463) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione della mozione:

BOSI (SACCHETTI, GIANQUINTO, SIMONUCCI, MINIO, RUGGERI, FORTUNATI, MONTAGNANI MARELLI, GRAMEGNA, MAMMUCARI, PALERMO, VALENZI).

Il Senato,

constatato il continuo, grave aumento del costo della vita verificatosi nell'ultimo anno in seguito al rincaro dei prezzi dei generi alimentari e di prima necessità, delle tariffe dei servizi pubblici essenziali e dei fitti delle abitazioni, rincaro che spinge ad un progressivo annullamento delle conquiste salariali dei lavoratori;

constatato che tali aumenti sono dovuti al peso crescente dei grandi monopoli anche nel settore distributivo e alla grande speculazione commerciale, che rapinano ad un tempo i produttori agricoli e i consumatori;

constatato che le misure di commercio estero adottate dal Governo nell'estate 1962 e all'inizio dell'inverno per fronteggiare gli aumenti dei prezzi, così come la graduale liberalizzazione degli scambi attuata nel quadro del M.E.C., non sono valse ad impedire l'ulteriore aggravarsi del fenomeno;

premesso che un'azione volta ad impedire l'aumento del costo della vita e a determinare anzi una effettiva riduzione esige un'azione decisiva contro il grande capitale monopolistico, contro la rendita fondiaria e del suolo urbano e contro la speculazione parassitaria;

considerato che a tale scopo sono necessari, nel quadro di una programmazione economica democratica:

1) una politica di riforma agraria diretta a trasformare le strutture produttive e ad attuare le necessarie conversioni colturali, e che abbia come strumenti Enti di sviluppo collegati alle Regioni;

2) un intervento dello Stato volto a rinnovare il sistema della distribuzione che, per essere sottratta alla speculazione privata, deve fondarsi su una rete di organizzazioni consortili e cooperative di produttori, dettaglianti e consumatori che siano promosse e sostenute dagli Enti locali e che intervengano anche nella rac-

colta, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;

3) una radicale riforma della Federconsorzi e un'azione volta allo sviluppo della municipalizzazione dei mercati generali, delle centrali del latte, dei macelli che consenta il diretto collegamento di questi organismi comunali con le organizzazioni cooperative dei produttori agricoli;

4) il controllo pubblico, statale e degli Enti locali, sui costi, sui prezzi e sulla genuinità dei prodotti delle principali industrie di conservazione e trasformazione;

5) una radicale riforma del regime del suolo urbano edificabile e un vasto programma di investimenti nell'edilizia economica e popolare, per ridurre il costo delle aree, il prezzo delle abitazioni e il livello dei fitti;

6) una politica tributaria che liberi i prezzi dei generi di prima necessità dal peso fiscale e garantisca allo Stato e agli Enti locali i mezzi finanziari di cui hanno bisogno con una tassazione progressiva sui redditi e sui patrimoni non produttivi.

Nell'attesa di misure legislative volte alla realizzazione delle predette finalità,

impegna il Governo a provvedere immediatamente:

1) ad una diversa regolamentazione delle importazioni dei prodotti di prima necessità (carne, olio, burro, eccetera), favorendo operazioni dirette di acquisto da parte di cooperative, Enti comunali, consorzi di dettaglianti e sulla base della preventiva fissazione dei prezzi al dettaglio, superando in tal modo la barriera della intermediazione;

2) l'immediata creazione, nelle principali zone di produzione orticola, di centri di raccolta di prodotti, sotto il controllo dei Comuni o di consorzi di Comuni, dotati di adeguati mezzi finanziari per la concessione di crediti ai contadini sulla base di impegni di conferimento della loro merce, per stroncare la manovra di incetta che si attua ora sin dall'inizio del processo produttivo a danno dei produttori e dei consumatori;

3) all'erogazione in favore dei Comuni di adeguati crediti da parte della Cassa depositi e prestiti, per mettere gli Enti locali in condizione di operare largamente e direttamente sul mercato e di combattere così le attività speculative;

4) al varo di misure che consentano un deciso e rapido sviluppo della cooperazione agricola e di consumo;

5) a bloccare la corsa all'aumento delle tariffe dei servizi pubblici, fino al concreto avvio di una programmazione economica democratica;

6) a emanare precise direttive agli uffici erariali perchè attuino un rigoroso e severo accertamento degli scandalosi redditi di speculazione realizzati dai gruppi che controllano l'importazione e il commercio all'ingrosso dei generi alimentari di largo consumo;

7) a preparare una misura legislativa che istituisca Commissioni per l'equo fitto, cui sia demandato il compito di regolamentare il mercato libero delle abitazioni, sulla base della rivalutazione delle rendite catastali oppure della corresponsione ai proprietari di un canone non superiore al 5 per cento del valore dell'immobile (39).

La seduta è tolta (*ore 20,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari